

LDXXXXVII.

TORNATA DI GIOVEDÌ 14 MAGGIO 1908

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORA

INDICE.

Atti vari	Pag. 21394
Bilancio di grazia e giustizia e culti (Discussione)	21365-77
BORSARELLI	21390
BRUNIALTI	21377
CARNAZZA	21385
CIMORELLI	21382
GALLINI	21365
GRAFFAGNI	21391
LANDUCCI	21367
PLACIDO	21388
SICHEL	21372
Comunicazioni della Presidenza (Ringraziamenti)	21351-52
Disegni di legge:	
Guarantigie della magistratura (<i>Coordinamento</i>)	21364
Modificazioni all'ordinamento giudiziario (<i>Discussione</i>)	21361
CAVAGNARI	21361
CIMORELLI	21363
GRAFFAGNI	21363
ORLANDO V. E., <i>ministro</i>	21361-62-63
Bilancio dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea (<i>Presentazione</i>) (CARCANO).	21365
Bilancio dell'entrata e della spesa della Somalia italiana (<i>Id.</i>) (<i>Id.</i>)	21365
Interrogazioni:	
Consiglio comunale di Caserta:	
COTTAFANI, <i>sottosegretario di Stato</i>	21356
FACTA, <i>sottosegretario di Stato</i>	21352-55
SANTAMARIA	21353
Porto di Brindisi:	
CHIMIENTI	21357
DARI, <i>sottosegretario di Stato</i>	21357
Classificazione dei terreni paludosi:	
BOLOGNESE	21358
DARI, <i>sottosegretario di Stato</i>	21358
Classificazione delle opere di prima e seconda categoria:	
DARI, <i>sottosegretario di Stato</i>	21359
LUCIFERO ALFONSO	21360

Dimostrazione navale contro la Turchia:

AUBRY, *sottosegretario di Stato* Pag. 21360
 GALLI 21360

Osservazioni e proposte:

Lavori parlamentari:

GIOLITTI, *presidente del Consiglio* 21394
 PRESIDENTE 21361

Rinvio d'interrogazioni 21352-57

Verificazione di poteri (*Convalidazione*) 21377

Elezione del collegio di Girgenti (GALLO) 21377

La seduta comincia alle 14.10.

VISOCCHI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Poggi, di giorni 60; Angelo Majorana, di 30; Dal Verme, di 30; per motivi di salute, gli onorevoli Margaria di giorni 8 e Campi Emilio di 12.

(Sono conceduti).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del compianto onorevole Carlo Del Balzo mi è pervenuta la seguente lettera:

« Napoli, 13 maggio 1908.

« Illustrissimo signor Presidente.

« Mia sorella ed io, orfani di Carlo Del Balzo, ringraziamo sinceramente la Camera dei deputati e Lei del grande onore fattoci di essersi associati al nostro cordoglio.

« Nello strazio tremendo del nostro animo giunse di grande sollievo simi e atto gene-

roso e lo serberemo come uno dei migliori ricordi della nostra vita.

« Con la maggiore deferente osservanza mi creda suo devotissimo

« Roberto Del Balzo ».

Dalla famiglia Bonacossa mi è pervenuto il seguente telegramma :

« La splendida commemorazione dell'ottimo fratello nostro, testè avvenuta a Montecitorio, specialmente per opera dell'Eccellenza Vostra, le condoglianze della Camera elettiva, che la Eccellenza vostra ci manda in modo tanto commovente, tornano di non lieve conforto all'animo nostro profondamente addolorato per tanta perdita. All'Alto Consesso, al Ministero e particolarmente all'Eccellenza Vostra, commossa dagli onori tributati sì altamente al suo caro estinto, manda i più sentiti ringraziamenti la

Famiglia Bonacossa ».

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Santini al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, « per conoscere il suo pensiero sull'azione dell'autorità comunale di Roma nei riguardi dello sciopero e dei fatti di piazza del Gesù che ne sono stato pretesto ».

Sebbene l'onorevole Santini non sia presente, l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno chiede che questa interrogazione venga mantenuta nell'ordine del giorno; quindi essa vi sarà lasciata, però dopo tutte le altre.

L'onorevole Giulio Alessio interroga il ministro dell'interno, « per conoscere come si possa giustificare la condotta dell'autorità di pubblica sicurezza di Padova in seguito alle disastrose conseguenze della corsa automobilistica svoltasi il 5 aprile 1908 sulla linea Padova-Bovolenta ».

Non essendo presente l'onorevole Giulio Alessio, questa interrogazione s'intende ritirata.

Seguend'interrogazione dell'onorevole Santamaria al ministro dell'interno « per sapere se, essendosi dimessi tutti i consiglieri comunali di Caserta, non sia legale ed opportuno procedere al più presto alle elezioni suppletive, o se invece colla prolungata e ingiustificata permanenza del commissario

prefettizio si cerchi ritardare il giudizio del Corpo elettorale; sulle nobili ragioni che consigliarono le cennate dimissioni, ed in ogni caso perchè si tenti privare, e per un tempo illegale, la civile città della sua legittima rappresentanza ».

FACTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di rispondere contemporaneamente ad altra interrogazione, analoga, dell'onorevole Santamaria.

PRESIDENTE. Sta bene.

L'onorevole Santamaria interroga pure il ministro dell'interno « sulle ragioni che hanno consigliato il Governo a sciogliere il Consiglio comunale di Caserta ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

FACTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Consiglio comunale di Caserta, in seguito ad una contestazione che ha col Governo, per l'acqua potabile, della quale fece cenno in questa Camera l'onorevole Santamaria, nella discussione che ebbe col mio collega delle finanze, in segno di protesta contro il Governo, che non consentiva ad aderire alla sua proposta, ha rassegnato le proprie dimissioni.

Tali dimissioni accennano ad uno stato di fatto del quale esse non sono che uno degli esponenti: imperocchè, da parecchio tempo, il Consiglio comunale di Caserta era travagliato da crisi le quali ne avevano scosso la compagine; e quindi lo stato di fatto che portò a queste dimissioni si può dire che durasse da qualche tempo.

Naturalmente, di fronte a questo stato di cose, poichè 39 su 40 consiglieri avevano rassegnato le dimissioni, e poichè anche nel comune di Caserta erano pendenti gravi questioni che non avevano potuto ottenere nel Consiglio comunale la loro risoluzione (accenno a quella dell'acqua potabile, di cui stiamo parlando, a quella degli edifici scolastici, a quella della situazione degli edifici adibiti ad uso delle scuole normali maschili ed a quella della regificazione degli istituti secondari) parve opportuno procedere allo scioglimento del Consiglio comunale: anzitutto, per la necessità di fare studiare attentamente queste questioni le quali, nel momento in cui venisse nominata la nuova amministrazione, potessero essere risolte, o almeno avviate a pronta soluzione, e poi anche perchè, perdurando questo stato di crisi da molto tempo, non sarebbe stato opportuno fare subito le elezioni. Queste infatti, avvenendo a breve

distanza dallo scioglimento del Consiglio comunale, non avrebbero dato modo di studiare convenientemente e spassionatamente le condizioni del comune e di adottare quelle risoluzioni che gli elettori erano in diritto di aspettarsi.

In questa condizione di cose, parve alla autorità prefettizia che fosse proprio opportuno lo scioglimento del Consiglio comunale, appunto per dare agio alla nuova amministrazione di poter risolvere quelle gravi questioni che ho testè accennato, e credo che questo si potrà fare in brevissimo tempo. Posso assicurare l'onorevole interrogante che non è intenzione del Governo di prolungare questo stato di cose: nessuno più del Governo desidera che Caserta abbia la rappresentanza che le conviene: ma comprenderà l'onorevole Santamaria che di fronte ai fatti narrati non poteva il Governo esimersi dal domandare al Consiglio di Stato di esaminare quale fosse la situazione di Caserta e quali provvedimenti riteneva opportuni; e poichè il Consiglio di Stato è venuto nell'avviso che lo scioglimento del Consiglio avrebbe più efficacemente provveduto all'interesse di Caserta, il Governo ha proposto a Sua Maestà il Re l'analogo decreto.

Mi auguro (e vorrà augurarselo, ne son certo, anche l'onorevole Santamaria che tanto affetto nutre per la città sua) che questo periodo di aspettativa darà modo di esplicare tutte le attività, tutte le energie elettorali, che colà si potranno disputare il campo, su queste questioni che meritano tutto l'esame accurato ed intelligente da parte degli elettori di Caserta. Ne avremo così quel frutto che lei ed io ci ripromettiamo, cioè di dare a Caserta un'amministrazione che sappia risolvere queste gravi questioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Santamaria ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SANTAMARIA. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno, certo con la massima sua personale buona fede, ha detto cose che non rispondono assolutamente al vero. Io invece gli dirò fatti molto gravi con brevità e con una calma relativa.

Comincio con dichiarargli che il Consiglio comunale di Caserta, che il Governo ha sciolto, era fra i più decisi miei avversari; ma ciò mi fa sentire maggiore il dovere di difenderlo. Era il Consiglio comunale di Caserta, tale quale è descritto nella relazione, lento, poco energico, disgregato? Ma scusi, onorevole sottosegretario di Stato,

questa amministrazione non è stata mantenuta e appoggiata dal Governo per ben quattro anni? Noi abbiamo protestato, io ho protestato presso tutti i diversi Ministeri, che si sono succeduti, ma questa amministrazione è rimasta incolume ed indisturbata. Ed era naturale, perchè fu quell'amministrazione che preparò e fece sua una celebre, strana elezione a consigliere provinciale! Ma ultimamente in questo Corpo, così malato amministrativamente, entrarono poche energie giovanili, le quali tentarono di darli vita novella. Il prefetto fece tutto il possibile per sostenere la maggioranza contro la forza vivificatrice della minoranza e, per un certo tempo, vi riuscì.

Ma venne la questione dell'acqua e la Giunta comunale con tutto il solito e anche maggior ossequio si rivolse al consigliere provinciale, ministro, ed il consigliere provinciale, ministro, dopo vario tempo, rimise al sindaco un'ultima lettera del ministro delle finanze assolutamente negativa per le speranze giustissime del comune, e quindi, e ragionevolmente, si concluse che tutto era esaurito e che nulla v'era più da fare. La maggioranza allora, di fronte all'impopolarità, si animò e divenne conscia dei suoi doveri e della sua dignità, e si dimisero, su 40, 39 consiglieri! E si verificò il miracolo: il prefetto, da cieco che era, diventò chiarovegliente; ed è avvenuto questo, onorevoli colleghi, che, quando quell'amministrazione era debole, disorganizzata e non aveva vigore, fu mantenuta; quando la medesima amministrazione, con un atto di energia, con la dimissione di 39 consiglieri, ha dimostrato di voler risolvere essa un vitale interesse della città e ha mostrato di volersi ribellare ad una indegna servilità, allora diventa debole, inadatta, ed il prefetto la umilia, il Governo la scaccia dal palazzo comunale come un servo infedele!

Sentite, onorevoli colleghi, quello che si verifica nei riguardi di Caserta, e che spiega il programma elettorale del prefetto. Dopo la dimissione dei 39 consiglieri, io, esercitando il mio diritto ed il mio dovere, presento l'interrogazione per l'acqua, e lo svolgo, la Camera me ne sarà testimone, con energia ma con tutti i riguardi che sono abituato ad usare verso tutti, da gentiluomo qual sono. Svolgo l'interrogazione; il sottosegretario per le finanze mi risponde che non può far niente per Caserta, ma nella sua equanimità riconosce che vi può essere una intesa (è vero, ono-

revole Cottafavi?) e prendiamo appuntamento per quando sarà chiusa la Camera, per discutere. Senta la Camera: io presi appuntamento per il 10 aprile. Ebbene: il 4 si chiude la Camera: il 5 si firma il decreto di scioglimento del Consiglio comunale, il 7 si organizza dal prefetto di Caserta una conferenza insieme col Commissario, prima prefettizio e poi regio, col ministro Schanzer e col ministro Lacava. L'8 i giornali di Napoli annunziano con ostentazione questa conferenza, nella quale si fa credere che il ministro delle finanze, per riguardo all'autorevole interventore, ha fatto alcune concessioni, che aveva dichiarato non poter fare, rispondendo al deputato. Il 9 arriva a Caserta il Commissario regio e fa affiggere per le mura della città il proclama, in cui dice che egli è venuto a risolvere le principali questioni, fra le quali quella dell'acqua, per la quale il Governo ha già fatto delle concessioni! E così il giuoco di prestigio, me lo consenta la Camera, è fatto: l'opera onesta del deputato locale è messa da parte: resta il ministro il quale si presenta come colui, che tutto può e tutto ottiene!

Io non parlo per me, onorevoli colleghi, io fo il mio dovere disinteressatamente e vo avanti per la mia via diritta; ma potrei ben domandare alla coscienza ed alla rettitudine dei miei egregi amici, i sottosegretari di Stato per le finanze e per l'interno, potrei domandare all'affetto vostro, onorevoli colleghi, se non sia questa una indebita appropriazione dell'opera del deputato, inquantochè, prima che il deputato si fosse mosso ed avesse parlato, e Governo e consigliere provinciale-ministro avean detto e proclamato che nulla v'era da fare. Ma la questione esula dal punto di vista personale, poichè quando, onorevole Facta, onorevole Cottafavi, si nega alla rappresentanza legale ciò che poi si concede ad altri, per fini elettorali — si fa cosa non corretta!

Ed aggiungo, onorevole sottosegretario di Stato, che quando si combatte me — consentite che lo dica, un uomo come me — con questi metodi, nella provincia in cui poi per altri si adoperano ben diversi sistemi, si può proprio dire che i galantuomini non si vogliono dal Governo, e questo non è un fatto personale ma assume un carattere più grave di ordine generale.

PRESIDENTE. Onorevole Santamaria!..

SANTAMARIA. Onorevole Presidente, volgo alla fine!

Onorevole sottosegretario di Stato: dimes-

sisi i 39 consiglieri, dovevate indire subito le elezioni, anzichè sciogliere il Consiglio comunale. Questo è il problema. Disordini amministrativi non ve n'erano, tanto che voi avete mantenuto l'amministrazione per quattro anni e di disordini non vi siete accorti! L'ultimo atto, le dimissioni, non ha che vedere con l'amministrazione, ma è una protesta giusta e dignitosa la quale, se mai, poteva spingere il Governo a dire: voi, consiglieri ribelli, dovete andar via, e quelli se ne volevano andare; ma non potevate privare il corpo elettorale del diritto di scegliersi subito la nuova legittima rappresentanza.

Perchè, dunque, non avete indetto le elezioni? La ragione è evidente. L'atto energico del Consiglio comunale e l'opera energica ed onesta dell'onesto deputato avevano fatto impressione nella città e non conveniva al prefetto in questo momento fare le elezioni. E lo dice con chiarezza, la vostra relazione al Re, ossia la relazione del prefetto, perchè si sa che i prefetti sono quelli che apparecchiano le relazioni. E sa la Camera perchè il prefetto dice che non si potevano fare le elezioni subito? Perchè, si dice, bisogna avere «una amministrazione omogenea» e perchè «v'è bisogno di un periodo di calma e di preparazione!»

Viva Dio! dopo quello che ho detto è chiaro che «l'amministrazione omogenea» si capisce quale sia, una amministrazione tutta devota al prefetto ed incapace di ribellioni dignitose.

La «calma» si comprende perchè: bisogna che il corpo elettorale dimentichi l'ora presente. La preparazione la sta facendo il prefetto ed io vi assicuro che la sa fare molto bene!

Contemporaneamente a quanto si è verificato a Caserta sono avvenuti fatti simili nella provincia di Napoli ed altrove. Orbene, per questi paesi si è ordinata immediatamente l'elezione. Noi abbiamo invece un diritto speciale. Domando il perchè, onorevole sottosegretario di Stato! Forse Caserta sarà un feudo separato dal resto d'Italia? Forse le sorti delle amministrazioni nostre debbono servire per soddisfare la vanità di un uomo? Io protesto, onorevole sottosegretario di Stato, in nome di Caserta, e protesto anche per un sentimento più alto. Si parla sempre di leggi per risanare il Mezzogiorno, di leggi per educare il Mezzogiorno.

Ciò che veramente inquina la nostra vita pubblica, per sè migliore di molte altre, è il concetto che artifiziosamente si crea, che vi sieno uomini i quali tutto possono, e tutto dispongono, delle divine e delle umane cose, uomini innanzi a cui la legge non esiste, o s'inchina.

Questi strapotenti e prepotenti hanno bisogno, per mantenersi, di creare clientele, a cui debbono cedere parte del loro potere, e queste clientele, questi uomini sono quelli che falsano la retta visione dell'onestà e della giustizia.

Onorevole sottosegretario di Stato, io nel buonvolere del Governo voglio avere ancora fiducia, e do dunque un avvertimento: provveda, e pensi che non si dovrebbe incoraggiare, ma si dovrebbe invece con tutte le forze sopprimere questo sistema.

Non mi dichiaro quindi soddisfatto, e mi auguro che il Governo provveda e non metta in condizione me, così mite, così uomo d'ordine, di dover portare qui alla Camera non un episodio, ma tutta una storia tristissima quale è quella della oppressione che noi subiamo in Terra di Lavoro. (*Approvazioni — Commenti*).

FACTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Due sole parole all'onorevole Santamaria, anche per non lasciare la Camera sotto l'impressione di una esagerazione, che sotto la parola colorita dell'interrogante, certamente si discosta molto dal vero. Ella, onorevole Santamaria, ha accumulato argomenti per dimostrare la necessità dello scioglimento del Consiglio comunale di Caserta. Perchè ella, in sostanza, ha riassunto il suo discorso in queste parole: il Consiglio comunale di Caserta andava male; ora che sono entrate nuove energie non era il momento di scioglierlo. Perchè?

SANTAMARIA. Ora andava bene.

FACTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma, dica, quali sono le risoluzioni di gravi problemi che sieno intervenute dopo entrate queste nuove energie? Evidentemente tutte le questioni gravi che si agitano da prima, ed oso dire da troppo tempo, sono rimaste allo stato in cui si trovavano... (*Interruzione del deputato Santamaria*).

Mi lasci dire: io non l'ho interrotto.

Ma poi, le pare, onorevole Santamaria, che sia proprio un modo di risolvere le gravi questioni comunali che si possono agitare

quello di rassegnare le dimissioni? Ma questa è una forma di protesta negativa che non risolve nulla, onorevole Santamaria. Perchè se è vero che nell'Amministrazione fossero in realtà entrate quelle tali energie che avrebbero potuto far variare l'indirizzo di quell'Amministrazione, non è certamente col ritirarsi dinanzi alle gravi questioni, che si possono le questioni medesime risolvere. Io quindi non posso lontanamente ammettere che quando una grande amministrazione, che discute col Governo, non può ottenere ciò che chiede, abbandoni il posto e vada via. Non mi pare che sia questo un modo di dimostrazione che debba essere lasciato in potere dei Consigli comunali.

Ma poi sfatiamo oramai questa leggenda che più volte è stata portata, e precisamente da lei, che la provincia di Caserta sia infeudata a persone che fanno quello che vogliono, che dispongono come vogliono di tutto. Non è vero: ella lo sa meglio di me, nella provincia di Caserta vi sono egregie persone che si occupano per dovere di quella provincia, per un alto sentimento di dovere, e appunto queste egregie persone a cui ella ha alluso, non hanno nessun motivo, nessun desiderio, nessuna ragione di infeudare nulla di nulla. Ma esse hanno solo il dovere, come lo ha lei, onorevole Santamaria, che nobilmente lo esplica, di fare tutto quello che possono per quell'Amministrazione e che fanno esse pure.

Gettando il discredito su questa amministrazione che avrà i suoi guai, ma che ha tanta forza da poter combattere, lei, fa opera che va contro quell'interesse, che così autorevolmente ella difende alla Camera.

Non facciamo quadri, che non esistono! Il Consiglio comunale di Caserta era giunto ad un punto, in cui non poteva più agire efficacemente per la tutela del comune, tanto che se ne era andato.

Il Governo, di fronte a questo fatto, il quale dimostrava che nel comune vi era qualche cosa, che non funzionava, e considerando che gravi problemi attendono la loro risoluzione, appunto perchè venga una amministrazione sana, forte, omogenea, perchè senza un'amministrazione omogenea non si può far nulla, ha creduto di adottare quel temperamento, che permettesse appunto al Consiglio comunale di poter procedere regolarmente.

Il modo migliore era dunque quello di lasciar libero il corpo elettorale di scegliersi

l'amministrazione, che più gli piaccia. Io mi auguro che, appunto da questo fatto, vengano energie sane, forti, e sono anzi certo, che gli elettori le conosceranno e le rimanderanno al Consiglio comunale.

Creda, onorevole Santamaria, che il Governo non ha alcun interesse che vadano al Consiglio comunale gli uni, piuttosto che gli altri. Venga solo chi efficacemente e nobilmente tuteli gli interessi del comune di Caserta. Questo è l'intendimento del Governo e non può essere diverso. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

COTTAFVI, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Per quanto l'interrogazione dell'onorevole Santamaria non sia stata rivolta al ministro delle finanze, tuttavia egli ha creduto bene in più occasioni di richiamare l'attenzione della Camera su quanto è accaduto, come egli ha detto, al Ministero delle finanze.

Io debbo rettificare i fatti, per non lasciare la Camera sotto un'impressione errata.

Non è esatto che io, a nome del ministro delle finanze, abbia dichiarato alla Camera...

SANTAMARIA. A nome suo.

COTTAFVI, *sottosegretario di Stato per le finanze.* ...a nome mio e del Ministero delle finanze, che nulla si possa fare per Caserta nella questione dell'acquedotto di acqua potabile.

Io esposi in quali termini era la competizione fra il Municipio di Caserta e il Ministero delle finanze, dissi quali erano le ragioni, che si erano opposte all'accoglimento del desiderio del comune di Caserta e dissi anche, come ricorderà l'onorevole Santamaria e la Camera, che la quantità di acqua domandata era stata accordata, ma che circa la condotta e circa la garanzia della potabilità dell'acqua il Ministero, non avendo elementi per poter giudicare, perchè non è un ufficio di sanità pubblica, non credeva di deferire ai propri tecnici la compilazione di un progetto di condotta d'acqua potabile, per non essere tenuto responsabile nel caso che la esecuzione del progetto non avesse corrisposto alle speranze.

A me sembra che in questo non fosse nulla, che giustificasse le dimissioni del Consiglio comunale di Caserta, nè che pre-

cludesse la speranza di venire presto ad una soluzione di comune interesse, perchè comprenderà l'onorevole Santamaria che se i cittadini di Caserta hanno diritto all'acqua potabile ed hanno bisogno che essa sia loro accordata, anche l'Amministrazione dello Stato ha diritto che ciò si verifichi senza responsabilità che aggravino la sua posizione.

Si ricorderà che io gli dissi in fine della interrogazione che mi auguravo che venisse posta la questione sopra un terreno comune, sul quale tutti potessero essere d'accordo, liberando l'Amministrazione delle finanze da ogni responsabilità per la potabilità dell'acqua e per l'esecuzione dei relativi progetti di condotta e copertura.

Io credo su questo punto di avere esposto le cose colla massima esattezza. Vengo ora al secondo punto. L'onorevole Santamaria non ha accusato il Ministero delle finanze, ma però ha lasciato la Camera sotto un sospetto, che ad ogni modo voglio chiarire.

Egli ha dichiarato che aveva fissato col sottosegretario di Stato per le finanze un colloquio per il giorno 10, e che, nel frattempo, avvenuto lo scioglimento del Consiglio comunale, il ministro delle finanze aveva ricevuto una Commissione, composta del prefetto, del commissario regio e del ministro Schanzer, nominiamolo pure questo altissimo personaggio, perchè è bene mettere le cose nei loro veri termini e non lasciare alcun dubbio nemmeno sulle persone che aveva ricevuto il Ministero delle finanze.

Il fatto è esattamente vero, non vi è nulla che lo possa contestare e debbo dichiarare all'onorevole Santamaria, come gli ho risposto per iscritto, che in ciò non vi è nulla di anormale nè da meravigliarsi. L'onorevole Santamaria mi domandò un colloquio, e gli risposi che sarei stato ben lieto, per il giorno 10, di riceverlo, e di riceverlo anche in avvenire, come qualunque altro collega, per ogni questione riguardante le pubbliche amministrazioni della sua regione.

Se poi, essendosi nel frattempo sciolto il Consiglio comunale in seguito alle dimissioni di 39 consiglieri comunali, il prefetto, il consigliere provinciale di Caserta, perchè, onorevole Santamaria, nel ministro Schanzer vedo anche il consigliere provinciale che ha diritto di rappresentare i suoi elettori, e il commissario regio che

rappresenta quella amministrazione che ella tutela con tanto amore e con tanta autorità, furono ricevuti dal ministro delle finanze, personalmente, non ci trovo nulla di straordinario.

Sarebbe stato ricevuto ella stesso se invece di domandarmi una udienza per il giorno 10 me l'avesse chiesta per il giorno 6, e creda che sarebbe stato ricevuto con la massima cordialità, come l'altra Commissione. In pari tempo, onorevole Santamaria, le dichiaro che, chiamato ad assistere al colloquio per la ragione che ero edotto della questione per avere già risposto in argomento alla Camera, posso dirle che non si è accordato nè negato nè concesso tutto quanto ella ha detto.

Ella troverà nei giornali affermazioni che vanno al di là del convenuto e dei patti; in quel colloquio soltanto si esaminarono le diverse questioni e si concluse che si sarebbe avvisato al miglior modo di risolverle nel comune interesse della città di Caserta e dello Stato.

Ora, onorevole collega, tutto questo dimostra una sola cosa: che sia da parte sua, sia da parte del consigliere provinciale, il ministro Schanzer, sia da parte del prefetto, e del commissario regio, e della stessa maggioranza consigliere che si è dimessa, non si desidera che di portare a compimento queste questioni.

L'onorevole Santamaria esamini egli pure quali soluzioni siano possibili nell'interesse della città di Caserta, porti anche egli il suo contributo di studio, e nel Ministero delle finanze non vi sarà alcuna differenza nel trattare con lui o con altre Commissioni.

È questo l'augurio che io faccio nell'interesse della città di Caserta, interesse che tanto sta a cuore dell'onorevole Santamaria. Metta anche egli a disposizione di tutte queste brave persone il suo zelo, la sua attività, la sua onestà, della quale nessuno dubita e nessuno ha mai dubitato, e le questioni si risolveranno con intendimenti onesti e nell'interesse del comune vantaggio.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Chimienti al ministro dell'interno...

FACTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo che questa interrogazione e l'altra che segue subito dopo, anche dell'onorevole Chimienti al ministro dell'interno, siano messe in fine dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Queste due interrogazioni dell'onorevole Chimienti al ministro

dell'interno saranno messe in fine all'ordine del giorno.

Segue un'altra interrogazione dell'onorevole Chimienti al ministro dei lavori pubblici «sulla necessità di affrettare gli studi per la esecuzione dei lavori nel porto di Brindisi progettati nel piano regolatore e disposti dalle leggi del 1904 e del 1907».

L'onorevole sottosegretario di Stato pei lavori pubblici ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Di questa necessità la nostra amministrazione è pienamente convinta. Ricordo all'onorevole Chimienti alcuni fatti: dopo compiuti i primi lavori di 1,300,000 lire, furono immediatamente appaltati nuovi lavori, per altro mezzo milione, alla ditta Almagià da compiersi in tre anni, e che sono in corso di esecuzione. Intanto non si perdeva tempo per lo studio dei nuovi progetti supplementari; infatti ella sa come il progetto del piano regolatore sia stato già approvato, come i progetti di massima, in esecuzione di questo piano regolatore, siano stati anche essi esaminati ed in gran parte approvati, mentre per alcune parti si sono ordinate delle riforme.

Ella ignora forse un fatto recente, che io son lieto di comunicarle: ed è che intorno ai progetti di massima già approvati venne richiamata l'attenzione dell'ufficio locale per la più sollecita esecuzione dei progetti esecutivi.

Ebbene, di due di essi noi avremo la presentazione entro il prossimo mese di giugno: dell'uno nella prima metà; dell'altro nella seconda metà. Immediatamente, prendo impegno, saranno ambedue sottoposti all'esame del Consiglio superiore. Nel frattempo però abbiamo anche appaltato un altro lavoro, che è quello delle mura di recinzione del Penitenziario; ma siccome non basta fare i progetti, e bisogna anche attuarli, e siccome la potenzialità d'attuazione non è purtroppo illimitata, ella sa come le aste siano andate deserte, e come abbiamo già disposto perchè le aste siano immediatamente rinnovate, anche per quest'appalto. Ella dunque può star tranquillo dell'impegno il più vivo che la nostra amministrazione prende ai lavori veramente necessari ed urgenti nel porto di Brindisi.

PRESIDENTE. L'onorevole Chimienti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CHIMIENTI. Prendo atto con piacere delle dichiarazioni fatte testè dall'onorevole

sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

Non credo di aver mal compreso: l'onorevole sottosegretario di Stato, alludendo ai lavori che sono affidati alla ditta Almagià, sa certamente che essi sono stabiliti dalla legge del 1889 e che si tratta dell'ultimo residuo che il ministro dei lavori pubblici ha ingrossato appunto per rendere possibile la esecuzione di quei lavori.

Conoscevo in gran parte le cose testè dette dall'onorevole sottosegretario di Stato; ma non l'ultima parte che, debbo dichiararlo, mi tranquillizza molto. La ragione per cui mi sono affrettato a richiedere per iscritto colloqui privati e a richiamare l'attenzione del ministro (il quale, debbo riconoscerlo, a questa questione porta un interesse molto vigile e solerte) sta nel fatto che sono in vista gli approdi della Compagnia australiana, della Compagnia che l'Australia ha formato per eseguire i trasporti postali indipendentemente dall'Inghilterra, con linee celeri, e dirette a Brindisi giusta i contratti approvati. Sono grossi battelli che verranno a Brindisi e che sbarcheranno posta e passeggeri.

Pensi l'onorevole sottosegretario di Stato quale e quanta jattura sarebbe sotto il punto di vista materiale e morale per noi, se questi battelli non trovassero nel 1911 scavato il porto, e costruite tutte quelle opere che in esso sono necessarie per rendere facile e rapido lo sbarco della posta e dei passeggeri.

Ad ogni modo, io mi dichiaro pienamente soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato, e mi auguro che egli (e dico «egli» perchè mi consta che personalmente si occupa di questa faccenda) voglia continuare con la stessa solerzia e con lo stesso affetto riguardo a questa questione, che involge interessi altissimi per il porto di Brindisi.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Bolognese al ministro dei lavori pubblici « per sapere, se, in seguito alle aggravate e mutate condizioni igieniche ed agricole di alcune importanti regioni, non creda necessario procedere ad una nuova classificazione dei terreni paludosi, essendovene di quelli che, classificati in seconda categoria, nessun rimbonimento han potuto ottenere per lo esiguo contributo dello Stato, con manifesto notevole danno di estese ed importanti plaghe regionali ».

Spero bene che non entreremo in una

classificazione delle opere di bonifica, in tema di interrogazioni!... (*Bene! — Si ride.*)

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. L'onorevole Bolognese vuol sapere se non si creda necessario di rivedere le tabelle delle opere di bonifica, e soprattutto di quelle della prima categoria.

Non solo la cosa è necessaria; ma si sta facendo, e si fa continuamente.

Infatti l'onorevole Bolognese sa che, mentre per la legge del 1900 le opere di bonifica di prima categoria non erano che 132, nel 1906, con la legge per le Calabrie, questo numero aumentò di altre 18, sempre di prima categoria; e l'onorevole Bolognese sa ancora che, con la legge recentissima dell'aprile scorso, altre tre opere di bonifica di prima categoria sono state aggiunte alle tabelle.

Dunque, ciò che ella, onorevole Bolognese, chiede è quello che si va sempre facendo.

Io comprendo che ella allude più probabilmente alle zone della provincia di Bari; ebbene, le dirò che sei domande sono pervenute dalla provincia di Bari da aggiungersi ad altre 30 che sono attualmente pendenti in istruttoria per la classifica in prima categoria tra le opere di bonifica.

Dico subito che alcune di queste nuove e molteplici domande non si presentano con carattere di accettabilità, perchè anche a primo sguardo si comprende che sono piuttosto opere idrauliche di terza, anzichè opere di bonifica di prima categoria.

Ma ciò non toglie che l'istruttoria si faccia con la massima diligenza; alla quale diligenza forse non risponde sempre l'attività degli Enti locali, alcuni dei quali noi dobbiamo continuamente stimolare perchè ci mandino atti o supplementi d'istruttoria.

Ella ritenga per fermo che quando avremo, mediante questa istruttoria, accertato i caratteri della prima categoria, sopra tutto in rapporto all'igiene ed all'agricoltura, non tarderemo a presentare una legge speciale per la nuova classifica, così come si è fatto fin'ora.

PRESIDENTE. L'onorevole Bolognese ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BOLOGNESE. Onorevoli colleghi, non posso dichiararmi soddisfatto di quanto in fatto avviene riguardo alla questione; in massima sì, sono soddisfatto sempre di quello che il mio egregio e ragguardevole amico,

l'onorevole sottosegretario di Stato pei lavori pubblici, mi dice e generosamente mi concede. Avviene per la palude del mio collegio quello che avviene per la stazione ferroviaria, quel che avviene per quella tale *Mascotte*: tutto le si concede, però mai quello che chiede: una lettera di buoni consigli e quel tale paniere di uova.

Ella mi ha sempre detto che per la stazione ferroviaria di Barletta occorre fare dei miglioramenti. Mi ripete oggi lo stesso per le paludi, mi dice che la cosa è assolutamente importante, però fa quella tale questione d'urgenza e di classificazione di urgenza. Noi in tema di classificazioni di urgenza, onorevole sottosegretario di Stato, non abbiamo mai la fortuna di essere fra i primi.

Fino dall'anno scorso ebbi l'onore di interpellare l'onorevole sottosegretario di Stato per le condizioni tristissime delle paludi di Barletta. Ebbene il mio amico, onorevole Dari, mi promise di provvedere: fu sollecito infatti ed officiò il Genio civile di Bari perchè facesse il suo progetto. Ora il progetto è fatto ed importa una spesa di lire 700,000.

Si tratta di cento ettari di terreni paludosi, per i quali, essendo essi classificati in seconda categoria, i proprietari di quella palude debbono pagare nientemeno che 500,000 lire di contributo, ossia lire 5,000 per ettaro, che corrisponderebbe al triplo del valore reale.

Il che vuol dire che la bonifica non si farà mai; il che vuol dire che quelle due importanti città, Barletta, capoluogo di circondario, importante centro agricolo, città di 45 mila abitanti, e Trani, capoluogo di Corte d'appello delle tre provincie, continueranno a dare un largo contributo di mortalità, più di quello che dovrebbe essere consentito, per queste condizioni tristissime della malaria. Ed invero ciò dolorosamente si rileva dalla relazione dell'ufficio sanitario ferroviario, fatta dal dottore Raseri, nonchè dalle dotte relazioni, accuratamente redatte, del dottor Teobaldo Ricchi, capo dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie adriatiche, e più efficacemente ed autorevolmente si rileva dal pregevole giornale *La malaria*, diretto dal nostro illustre collega professor Castellino, dal quale apprendiamo che i delegati speciali del Commissariato antimalarico pugliese stabilirono in Barletta la sede dei loro studi sulla malaria nelle Puglie, appunto perchè Barletta offre, dolorosamente, molto materiale clinico pei loro studi.

Orbene, onorevoli colleghi, non è giusto che a questo non si provveda e non si provveda di urgenza. Si classifichino subito in prima classe quei cento ettari di terreno e si dia così la pace e la fortuna a due importanti città, per non dire all'intera regione.

I rapporti statistici di tre medici condotti e del sanitario del luogo, che non sono che quattro esercenti, e che rispetto alla classe dei professionisti medici di Barletta rappresentano la sesta parte, hanno in un quadriennio denunziato 2021 casi di malaria. Basterebbe solo questo per dare subito esecuzione ai lavori di bonifica di quelle paludi, elevandole immediatamente di classe.

Non reclamo favori, non faccio retorica elettorale, onorevole Dari: adempio al mio dovere principale, che è quello di garantire la vita dei miei concittadini.

PRESIDENTE. E l'interrogazione che doveva essere di carattere generale, è finita col centinaio di ettari...

BOLOGNESE. Illustre Presidente, si tratta della salute dei miei concittadini, che io ho il santo dovere di garantire.

PRESIDENTE. Seguì l'interrogazione dell'onorevole Alfonso Lucifero al ministro dei lavori pubblici « sui lavori della Commissione istituita con decreto del 16 gennaio 1904 per una più completa classificazione delle opere idrauliche di prima e seconda categoria ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'onorevole Alfonso Lucifero rammenterà come nello scorso febbraio io gli dessi affidamento che la Commissione non avrebbe tardato a presentare la sua relazione.

Ebbene, cosa non certamente frequente, la Commissione ha adempiuto con puntualità al suo compito, come io avevo allora annunciato. Ha presentato intera la sua voluminosa, ampia e completa relazione.

Attualmente la nostra amministrazione procede all'esame di questi lavori, attende alla formazione delle tabelle di classificazione e declassificazione, e si dedica allo studio ed alla preparazione del relativo disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Alfonso Lucifero ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

LUCIFERO ALFONSO. Come mi dichiarai sodisfatto nel mese di febbraio, allorché l'onorevole sottosegretario di Stato promise che nel marzo la Commissione, alla quale io ho alluso nella mia interrogazione, avrebbe presentato la sua relazione, così mi dichiaro sodisfatto adesso della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato.

Ma l'onorevole sottosegretario di Stato consentirà che alla dichiarazione della soddisfazione mia unisca la viva preghiera perché, passato lo stadio degli studi dalla Commissione al Governo, quella energia che dovevasi mettere per premere sulla Commissione, affinché sollecitasse il compimento del lavoro affidatole, la impieghi ora per premere su coloro che devono studiare il disegno di legge delle classificazioni e declassificazioni, per modo che questo disegno di legge non si faccia lungamente attendere, e possa quindi rispondere ai legittimi desideri e diritti di quelle popolazioni.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Galli al ministro della marina « sull'armamento della flotta in assetto di guerra, per la dimostrazione navale contro la Turchia ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la marina ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

AUBRY, *sottosegretario di Stato per la marina*. All'onorevole Galli, che interroga sull'armamento della flotta in assetto di guerra per la dimostrazione navale contro la Turchia, risponderò anzitutto che, nelle circostanze alle quali l'onorevole interrogante allude, il ministro della marina non indisse una mobilitazione delle forze navali: egli si limitò ad ordinare il pronto concentramento di tutte le divisioni della flotta, rafforzate da alcune sezioni di torpediniere di alto mare, e poscia ne ordinò la partenza immediata, ed indi il richiamo in seguito ai fatti intervenuti.

Posso asserire con piena soddisfazione che non ostante alcune difficoltà derivanti dalle circostanze di tempo, sia per ragione delle festività ricorrenti, sia per effetto del cattivo tempo dominante, le esecuzioni degli ordini del ministro della marina furono fatte con uno slancio, una sicurezza, una precisione degna del più alto encomio.

In questa circostanza abbiamo potuto vedere come un grande progresso sia avvenuto negli ordinamenti della marina militare; e questo, nello stesso tempo che è

premio e sprone a meglio fare, ci indica che la via scelta è buona e il cammino da percorrere è ancora lungo. Tanto posso dichiarare alla Camera. (*Bene!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Galli ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

GALLI. Io pure dirò poche parole. Ma parevami opportuno che negli atti parlamentari, i quali raccolgono le tante e diverse discussioni sull'ordinamento della nostra armata, non mancasse la memoria di un avvenimento, che si offre come il risultato dei nostri desideri e dell'opera compiuta.

Eviterò qualunque accenno a questioni di politica estera. Anche all'avvenimento non intendo dare importanza maggiore di quella che esso abbia in sé stesso.

Ma lasciato pure nella sua semplicità; riguardando l'avvenimento soltanto sotto l'aspetto italiano, fu così sollecito in ogni porto l'accorrere degli ufficiali e marinai alle navi; e fu così rapido e quasi istantaneo l'allestimento della flotta in assetto di guerra; furono così pronte, così ordinate e risolutive le mosse, che credo il ministro ed i suoi egregi collaboratori siensi sentiti onorati perché l'animo italiano si è sollevato.

Era la prima volta da che l'Italia fu unita in nazione con Roma capitale, era la prima volta che questo spettacolo, si chiami pure di concentramento o di allestimento in assetto di guerra, si presentava al paese.

Si veniva così a manifestare che oltre alla bellezza, troppe volte celebrata, delle nostre terre, oltre ai meravigliosi progressi che in meno di quaranta anni si sono fatti, si possiede anche una forza vera: non solo, cioè, quella che sorge dal sentimento, ma la forza organizzata; ed organizzata per la difesa dell'onore e dei diritti della patria.

Ecco perché credo che gli auguri, i quali da ogni cuore italiano si mandano ogni giorno ai progressi dell'armata, siano fatti oggi dopo questa nobile prova più fervidi. Essi sono ispirati da una più gagliarda fiducia.

E con ciò credo di avere interpretato non solo il sentimento mio, ma un sentimento comune a tutta quanta la Camera. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Aprile ai ministri del tesoro e di grazia e giustizia, « per conoscere a quali criteri si è ispirato il Governo nella redazione dell'articolo 16 del regolamento sul riordinamento delle regie Avvocature erariali, pubblicato con decreto 9 febbraio

1908, n. 30, in disaccordo con la legge 14 luglio 1907, n. 485 ».

Non essendo presente l'onorevole Aprile, questa interrogazione si intende ritirata.

Sono così trascorsi i quaranta minuti assegnati alle interrogazioni.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiederebbe la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge: Costituzione in comuni delle borgate Santa Marina, Malfa e Leni nell'isola di Salina; Guarentigie e disciplina della Magistratura.

Se la Camera consente crederei opportuno rimettere a domani questa votazione segreta. Se non vi sono osservazioni in contrario così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Procediamo allora alla discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario ».

Se ne dia lettura.

PAVIA, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 932-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari, il quale, insieme con l'onorevole Brizzolesi, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a procedere al coordinamento in un unico testo sia dell'attuale legge colle precedenti sulla materia, che dei relativi regolamenti ».

CAVAGNARI. Comincerò col dare una buona notizia ai colleghi, ed è che mi limiterò a fare una semplice raccomandazione che è consegnata anche nell'ordine del giorno che è stato testè letto, al quale già accennai nella discussione di ieri e che spero sarà accettato dalla Commissione e dal ministro.

Desiderava ricordare a me stesso, più ancora che ai miei colleghi, i quali certamente lo sanno, che tutte le modificazioni apportate alla legge sull'ordinamento giudiziario, dal 1865 ad oggi, rappresentano, per essere succinti, il numero di trenta e che, quelle apportate al regolamento giudiziario,

ammontano al numero totale di quarantasei. E queste cifre non sono cervelottiche, ma non possono patire eccezione di dubbio, perchè potrei citarvi anche tutte le date, che non vi ripeto per non annoiarvi.

Ora, domando, come può un legale che debba consultare queste leggi o regolamenti uscire da questa specie di labirinto, senza perdere intere giornate? E perchè, domando ancora, in tutto questo succedersi di modificazioni di leggi e di regolamenti, non si è mai pensato a ridurle in un testo unico?

E con questo ho disimpegnato l'ufficio mio, facendomi interprete del desiderio di moltissimi che hanno dimestichezza con le pratiche dell'ordinamento giudiziario, d'accordo col collega Brizzolesi, che ha voluto apporre la sua firma al mio ordine del giorno. E non aggiungo altro, lieto di aver potuto corrispondere all'impegno, assunto da principio, di essere brevissimo.

PRESIDENTE. Così ella ha svolto il suo ordine del giorno?

CAVAGNARI. Sì.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Francesco Spirito.

(Non è presente).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cascino.

(Non è presente).

Prego l'onorevole ministro di esprimere il suo avviso sull'ordine del giorno dell'onorevole Cavagnari.

ORLANDO V. E., ministro di grazia, giustizia e culti. Dichiaro di accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Cavagnari, che risponde veramente ad una necessità. Bisogna procedere alla formazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento giudiziario, coordinando la legge del 14 luglio 1907, la legge approvata ieri, la legge che si discute oggi con le altre che si sono succedute dal 1865 in poi. Occorre fare pure il testo unico del regolamento di esecuzione. Quando si trattò di attuare la legge 14 luglio 1907, io, a ragion veduta, invece di stabilire la pubblicazione di un solo regolamento, rinviavi, direi, caso per caso, materia per materia, a regolamenti speciali; e ciò perchè l'azione mia, nell'applicazione che fu poi veramente complessa ed ardua, potesse essere più snodata, flessibile e pronta. Così io son venuto facendo i regolamenti man mano che bisognavano per l'attuazione della legge del 14 luglio; e ho dovuto redigere ben 14 atti diversi tra regolamenti speciali e decreti.

Solo così la legge si è potuta attuare entro i sei mesi concessi come termine alla sua attuazione; ma è di assoluta necessità il testo unico, altrimenti, a cominciare da me stesso, che ne sono l'autore, riesce assolutamente difficile l'orientarsi, non sapendo più dove rintracciare una disposizione fra tanti regolamenti. Nessuna difficoltà, dunque, di accettare l'opportuno ordine del giorno dell'onorevole Cavagnari.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha niente da aggiungere?

FORTIS, *relatore*. Niente.

PRESIDENTE. Allora dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo a partito l'ordine del giorno degli onorevoli Cavagnari e Brizzolesi, che è così formulato:

« La Camera invita il Governo a procedere al coordinamento in un unico testo sia dell'attuale legge con le precedenti sulla materia, che dei relativi regolamenti ».

Chi approva quest'ordine del giorno voglia alzarsi.

(È approvato).

Passiamo alla discussione degli articoli.

Onorevole ministro guardasigilli, accetta il testo proposto dalla Commissione?

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Sì. Avverto anzi che v'è un articolo 7-bis concordato con la Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene.

Art. 1.

Il presidente della Corte di assise è scelto tra i consiglieri della Corte d'appello. Può anche essere scelto fra magistrati aventi titolo e grado di presidente di Sezione di Corte d'appello, nominati secondo le disposizioni dell'articolo seguente e che saranno in tal caso assegnati alle Corti di appello, secondo le norme da stabilirsi col regolamento.

Nulla è innovato alle disposizioni dell'articolo 11 della legge 30 marzo 1890, numero 6202.

(È approvato).

Art. 2.

Per l'applicazione del disposto dell'articolo precedente, il Governo del Re è autorizzato a nominare, in eccedenza del ruolo organico, un numero di presidenti di Sezione di Corte d'appello non superiore a quindici, lasciando vacanti altrettanti posti di consigliere di appello di prima categoria.

Ai presidenti di Sezione nominati in eccedenza di ruolo, a' termini del comma precedente, spetta, in caso di ritorno o di passaggio a posto equiparato in ruolo, la posizione in graduatoria risultante dalla data della nomina.

Il passaggio a posti equiparati di ruolo non potrà essere consentito, se non in seguito a parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura.

(È approvato).

Art. 3.

È istituito il grado di avvocato generale di Corte di appello.

Gli avvocati generali di Corte d'appello esercitano le funzioni che siano loro affidate dai procuratori generali, e li sostituiscono in caso di mancanza o di impedimento. Essi sono parificati in grado e stipendio ai sostituti procuratori generali di Corte di cassazione, coi quali formano unico ruolo, sono in numero di dieci, sono assegnati alle Corti d'appello o alle Sezioni separate di Corte di appello, che verranno determinate con regio decreto.

Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di applicarli temporaneamente ad altra procura generale di Corte d'appello o ad una procura generale di Corte di cassazione, secondo i bisogni del servizio.

Il ruolo dei sostituti procuratori generali di Corte d'appello di prima categoria è diminuito di dieci posti.

Su quest'articolo 3 era iscritto l'onorevole De Tilla, che però non è presente.

L'onorevole Francesco Spirito aveva proposto di sostituire, nel secondo comma, alle parole « sono in numero di dieci » le parole « sono in numero di venti ».

L'onorevole Spirito però non è presente. Si intende quindi che abbia rinunciato al suo emendamento.

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 3.

(È approvato).

Art. 4.

L'incarico delle istruzioni delle cause penali è affidato a uno dei giudici del tribunale. Può anche essere affidato ad un consigliere della Corte di appello di terza categoria e di anzianità minore, in ogni caso, di quella del presidente del tribunale.

A questo effetto, il ruolo dei consiglieri di Corte di appello di terza categoria è au-

mentato di dieci posti, e, correlativamente, è diminuito di altrettanti posti il ruolo dei giudici di prima categoria; e il Governo del Re è autorizzato a modificare in corrispondenza le tabelle di composizione delle Corti e dei Tribunali.

Su quest'articolo 4 ha chiesto di parlare l'onorevole Graffagni. Ne ha facoltà.

GRAFFAGNI. Questo articolo 4, in relazione a quanto è esposto nella relazione, mi pare che abiliti a mantenere il giudice istruttore nelle funzioni di giudice istruttore anche quando sia promosso. Ora a me sembra che ciò possa dar luogo a gravi inconvenienti; perchè avremo un buon giudice istruttore, rimanendo egli più tempo in quell'ufficio, ma quando alla promozione successiva dovrà passare, per esempio, consigliere di appello o di Cassazione, avremo un cattivo consigliere in quelle corti. Mi pare che far durare lungamente in quell'ufficio, se può giovare all'ufficio medesimo, non gioverà poi agli uffici superiori ai quali deve accedere il giudice.

Vorrei che questa osservazione fosse presa in considerazione dal ministro e dalla Commissione. Non presento alcun emendamento, perchè non avrei diritto di farlo mettere in votazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cimorelli.

CIMORELLI. L'osservazione fatta dall'onorevole Graffagni, a mio modesto avviso, non ha alcuna consistenza, perchè lo scopo di questo disegno di legge è quello di dar modo al ministro di ottenere che dei magistrati si specializzino in un determinato servizio. Si sono sempre richiesti giudici istruttori capaci. Ora, quando un magistrato fa buona prova come giudice istruttore, tutto consiglia che, anche promosso, resti nello stesso ufficio: appunto perchè egli ha fatto buona prova bisogna lasciarlo nelle funzioni di giudice istruttore.

Nè è un inconveniente serio quello messo innanzi dall'onorevole Graffagni, perchè nel grado di appello si rimane per ben 10 o 12 anni; sicchè un magistrato che è lasciato, non solo finchè ha grado in tribunale, ma anche quando ha grado in Corte di appello, a funzionare come giudice istruttore, vi può svolgere tutta la carriera. E poi non è detto che debba necessariamente raggiungere la Corte di cassazione, che è un posto altissimo e che non è dato a tutti i magistrati diraggiungere.

D'altra parte, non v'è nulla di male che arrivi anche alla Corte di cassazione un magistrato il quale abbia fatto molto bene il giudice istruttore, perchè, se non altro, garantirà con particolare competenza nell'alto consesso la regolarità delle norme procedurali durante il periodo istruttorio; le quistioni procedurali formano di sovente il sostrato di motivi di nullità persino in Corte di cassazione.

Quindi plaudo a questo criterio informatore dell'articolo 4 e credo che debba esser approvato.

PRESIDENTE. Non c'è su questo argomento alcuna proposta. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. L'opportunità di avere dei giudici istruttori specializzati è ormai riconosciuta generalmente da tutti. V'è da deplorare che non si possa spingere oltre. È forse anche desiderabile di avere per certi fori dei giudici eminentemente specializzati in taluni rami del diritto, che in determinati luogi assumono una importanza straordinaria. E così, senza far torto alla generale cultura dei nostri magistrati, si può dubitare che un magistrato, sia pure valente, sbalzato da un punto all'altro, ad esempio, a Genova, abbia tutta la sicurezza e la competenza necessaria di fronte a quelle continue e complesse questioni di diritto marittimo, che richiedono proprio una tecnica affatto speciale.

E l'onorevole Graffagni, che appartiene a quel foro glorioso in questa materia, sa meglio di me che sarebbe necessario avere dei giudici addestrati a quelle speciali discipline.

Ad ogni modo, le preoccupazioni dell'onorevole Graffagni, che, cioè, questi giudici istruttori immobilizzati nelle loro funzioni non sarebbero atti ad altre superiori, non mi sembrano fondate. Perchè, intanto il magistrato che abbia occupato l'ufficio di giudice istruttore, ha aperto l'adito alla presidenza della Corte di assise; il quale ufficio presenta delle analogie assai intime con quelle di giudice istruttore, perchè in fondo il presidente della Corte di assise ha nel procedimento orale delle funzioni, che potremmo dire molto analoghe a quelle del giudice istruttore. E l'onorevole Graffagni deve tener conto che, in verità, in questo disegno di legge si consente che il presidente della Corte di Assise, appunto per il

criterio della specializzazione, che tutto lo informa, possa essere promosso al grado superiore di consigliere di Corte di cassazione, o di presidente di Sezione della Corte di appello, pur continuando a fare il presidente di Corte di Assise.

Quindi il giudice istruttore, specializzato in questo ramo, può poi essere applicato ad una presidenza di Corte di Assise ed ottenere in seguito anche la promozione come presidente di Sezione di Corte di appello, parificato a presidente di Corte di appello. Dopo, che cosa avverrà? Dopo si tratta di posti così alti che non possono essere raggiunti che dagli eminenti e da quelli che hanno, alta capacità dove certo non possono arrivar quelli che si sono immobilizzati in un ufficio determinato.

Quindi prego l'onorevole Graffagni di non insistere nelle sue osservazioni.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono proposte, metto a partito l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

Saranno determinati con regio decreto le norme per la promozione ai posti di cui negli articoli precedenti, in applicazione delle disposizioni generali della legge 14 luglio 1907, n. 511.

(È approvato).

Art. 6.

È aumentato di trenta posti il ruolo dei giudici aggiunti di seconda categoria da assegnarsi ai tribunali o da destinarsi in missione di vicepretore nei mandamenti più importanti o di reggente di sezione di pretura, ai termini degli articoli 7 e 16 della legge 14 luglio 1907, n. 511.

(È approvato).

Art. 7.

Alla spesa di lire 120,000 occorrente per l'attuazione delle disposizioni degli articoli precedenti sarà provveduto cogli stessi fondi stanziati nel capitolo 27 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, riducendo quanto a lire 60,000 il fondo stabilito in bilancio sul servizio delle Corti di assise, e quanto alle altre lire 60,000 con l'economia risultante dalle vacanze temporanee dei posti.

(È approvato).

Segue ora l'articolo 7-bis concordato fra Ministero e Commissione.

Prego la Camera di prestare attenzione perchè quest'articolo non è stampato. Lo leggo:

« Per l'attuazione dell'articolo 38 della legge 14 luglio 1907 il Governo del Re è autorizzato a stabilire, anche per gruppi successivi, la graduatoria dei pretori promossi giudici o sostituti procuratori del Re con effetto dal primo gennaio 1908 e posteriormente fino al 30 giugno 1909, distribuendo i posti secondo il criterio misto del merito e dell'anzianità con riguardo alla proporzione effettivamente seguita nelle loro promozioni ».

Questo articolo 7-bis diventerebbe l'articolo 8.

Se nessuno chiede di parlare, lo metto a partito.

(È approvato).

Segue ora l'articolo 8 che diventa 9. Il Governo e la Commissione propongono per esso la seguente nuova formula concordata:

« La presente legge entrerà in vigore col 1° luglio 1908.

« Il Governo del Re è autorizzato a compilare, sentito il Consiglio di Stato, il testo unico delle leggi e dei regolamenti relativi all'ordinamento giudiziario ».

(È approvato).

Si procederà in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Coordinamento del disegno di legge: Guarentigie e disciplina della magistratura.

PRESIDENTE. Si dovrebbe procedere ora al coordinamento del disegno di legge approvato ieri: Guarentigie e disciplina della magistratura.

FORTIS, *relatore*. Vi è solo una breve modificazione da fare.

MANNA, *della Commissione*. Si tratta soltanto di aggiungere nell'articolo 31, le parole « articolo 8, secondo comma », dopo le parole « degli articoli 3, 5, 6 e 7 ».

PRESIDENTE. Sta bene; non essendovi osservazioni questa modificazione s'intenderà approvata.

(È approvato).

Presentazione di disegni di legge.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Stato di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea per l'esercizio 1908-909;

Stato di previsione dell'entrata e della spesa della Somalia italiana per l'esercizio 1908-909.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione dei seguenti due disegni di legge:

Stato di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea per l'esercizio 1908-909;

Stato di previsione dell'entrata e della spesa della Somalia italiana per l'esercizio 1908-909.

Questi disegni di legge saranno stampati e distribuiti e inviati alla Commissione generale del bilancio.

Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1908-909.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario 1908-909.

Si dia lettura del disegno di legge.

PAVIA, *segretario, legge*. (Vedi *Stampato* n. 881-A e 881-bis-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallini.

GALLINI. Onorevoli colleghi, avevo smesso il pensiero di parlare di riforme in materia di legislazione; ma, quando ho visto che l'onorevole guardasigilli aveva avuto la fortuna di portare in porto diverse riforme, ho ripreso animo a parlare di quelle certe riforme che, da un pezzo, non si aveva più il coraggio di presentare al Parlamento.

Io, per esempio, ho sempre riflettuto ed ho parecchie volte ricordato alla Camera che mi pareva giunta l'ora di abolire quell'istituzione assolutamente medioevale, illogica, irrazionale, che è l'istituto del fallimento.

Il guardasigilli e la Camera sanno che il fallimento presenta tale un anacronismo,

che si può dire sieno invertite le ragioni per cui esso fu istituito.

Il fallimento fu creato per spaventare il debitore che non voleva o non poteva pagare; e fu stabilita questa penalità che si tramanda dal padre ai figli: perchè i figli del fallito sono disonorati come il padre.

Ora, senza che io faccia una disputa intorno a questa materia, il ministro guardasigilli sa che oggi non è più il creditore che dice al debitore: se tu non paghi, io ti faccio fallire; ma è il debitore che dice al creditore: se tu non stai zitto, io fallisco, ed allora non prenderai più nulla. Ed il patrimonio si disperde tutto, e si disperde perchè non ha più ragione di essere il fallimento.

Il fallimento ha dato luogo a parecchie industrie che sono cresciute intorno ad esso e che sono diventate fiorenti.

Per esempio, l'organizzazione del fallimento favorisce la pianta dei ragionieri che fanno la professione di mettere in regola i registri; (*Interruzioni*) vi sono i curatori...

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. E che colpa ne ha la legge?

GALLINI. Onorevole guardasigilli, non sarà colpa della legge; ma è colpa dell'istituto.

...vi sono i curatori che hanno questo merito speciale di disperdere il patrimonio del fallito, assorbendolo e facendolo assorbire dagli amici avvocati che fanno le cause pel fallimento.

Avevo preso alcuni appunti, per fare anche osservazioni statistiche; ed è fortuna per la Camera, che io non li abbia qui (mi è arrivata improvvisa questa discussione), perchè la tedierei.

Ma sta di fatto questo: che i patrimoni fallimentari danno un beneficio a favore dei creditori, un beneficio di uno, mentre quelli ordinari del cittadino che non ha la ventura d'essere un commerciante danno il dieci.

Insomma il patrimonio si disperde, senza una ragione al mondo.

Ora, dicevo, perchè dobbiamo conservare nelle nostre leggi questo istituto barbarico che, fra le altre conseguenze, porta questa: che un'azione disonesta, chiamiamola pur così, un'azione scorretta per un commerciante è un reato, e per chi non è commerciante non è un reato?

Vi è il reato di bancarotta che è speciale per chi imbrogli commercialmente;

ma chi imbrogliava civilmente non vi è soggetto.

Ora io capisco, perchè fatti storici che hanno una data così antica hanno diritto ad una certa rispettabilità, io riconosco che si possa costituire un'amministrazione collegiale laddove c'è un'amministrazione collettiva.

Per le società l'istituto del fallimento può rappresentare ancora qualche cosa: v'è una amministrazione collettiva, con dei registri, con delle obbligazioni e dei documenti scritti, con dei rapporti che sono quasi di ragione pubblica, perchè sono rapporti che hanno contatto col pubblico; quindi al disciogliersi di un'amministrazione commerciale di una grande società, in nome collettivo, può succedere un'amministrazione fallimentaria, che rappresenta una parodia di Parlamento; perchè, ella lo sa, onorevole guardasigilli, nel fallimento c'è l'assemblea dei creditori, c'è il commissario di vigilanza, c'è l'ufficio di controllo, c'è il sindaco, il potere esecutivo, c'è il giudice che sta là pronto, a controllare il potere esecutivo e legislativo di questa specie di amministrazione, che non è ancora nulla.

Io non ho bisogno di dire all'onorevole guardasigilli, che è un giureconsulto, un uomo del foro di prim'ordine, che cosa è quest'aberrazione medioevale che si chiama fallimento; ma dico a lui, che ha avuto la fortuna di portare in porto molte belle riforme (che io ho votato con grande piacere), dico a lui che abbia il coraggio, se non di abolire l'istituto del fallimento, di ridurlo almeno alle società, agli enti collettivi, i quali hanno un'amministrazione sociale.

Io, per esempio, non avrei difficoltà di abolirlo completamente...

Una voce. Estenderlo.

GALLINI. Sarebbe estendere un male.

Questa è una delle preghiere che io avrei voluto svolgere più ampiamente, ma che, per fortuna della Camera e di chi mi ascolta, non ho che ad accennare, perchè è di una evidenza tale che non ha bisogno di un lungo svolgimento. Un'altra riforma sulla quale volevo intrattenere la Camera è quella che riguarda il procedimento esecutivo immobiliare.

Anche qui non c'è bisogno di molte parole per dire che siamo ancora alla vettura di Negri in questi tempi di automobili e di ferrovie; siamo ancora in tempi in cui disgraziato chi capita come espropriando o

come espropriato in una esecuzione immobiliare.

Il Codice di procedura civile, come anche un poco il Codice civile, sembra che sia stato fatto da un'assemblea di debitori, perchè per tradurre in lire un patrimonio immobiliare del debitore, ci vuole tale una fatica, tale una spesa e affrontare una così grande serie di pericoli, che nessuno ci si attenda più, perchè l'espropriazione immobiliare è così difficile a conseguirsi.

Ora qui ci deve essere, e c'è, il modo di applicare il vapore e l'automobile alla procedura dell'espropriazione, perchè deve essere in armonia colla vita moderna, colla vita civile. E anche in questa materia se si dovessero citare i particolari, le ingerenze, gli assurdi, le cattive abitudini, le preoccupazioni dei giudici, che sono intricatissimi e che spaventano anche i più esperti avvocati, allorchè si hanno da accingere ad una di queste operazioni, si andrebbe troppo in lungo. Sono materie così note all'onorevole guardasigilli, che io non ho bisogno di ulteriore dimostrazione.

Avrei voluto fermarmi sopra un'altra riforma, una riforma un po' d'indole personale per noialtri avvocati.

La legge professionale del 1874 oggi non risponde più al nobilissimo concetto che ne aveva il suo autore, che si chiamava Pasquale Stanislao Mancini. Io non so perchè, è difficile di fare la psicologia di questo stato di cose; io non so perchè, in mano degli avvocati, questa provvida legge che organizzava la professione, che la elevava al di sopra delle altre classi sociali, quasi direi, con questo monopolio squisito, che è il monopolio di stare innanzi ai magistrati a discutere dei gravi interessi della vita e degli averi del cittadino; non so perchè abbia ridotto i collegi professionali a tante piccole confraternite, le quali non hanno altro obiettivo che di curare un modestissimo interesse, l'azienda parziale di poche centinaia di lire, che non servono a far nulla, o che servono appena a pagare il segretario, e a liquidare qualche parcella di onorari.

Cosa anche che si fa molto male, perchè mancando di autorità i nostri Consigli dell'ordine, quando i loro pareri si presentano all'autorità giudiziaria, sono tenuti in non cale. Anzi, contro la legge, credo io, oramai, che i tre quarti dei Consigli dell'ordine del Regno d'Italia non danno più pareri, non liquidano più parcelle di onorari, perchè è tempo perso, ed hanno così abbi-

cato a questo loro diritto che pure sarebbe così nobile ed elevato.

Se si dovesse fare l'analisi logica e grammaticale della legge, vi si troverebbero tanti difetti: vi si troverebbe che essa, se non altro, non ha dato nessun risultato pratico, non ha fatto che delle confraternite di Fate Bene Fratelli, che fanno l'avviso per i defunti, che in fine d'anno tengono un'assemblea tumultuaria, rieleggono le cariche, prima ancora di approvare il resoconto morale e che trascinano una vita inconcludente ed inutile, molto diversa da quella che aveva immaginato Pasquale Stanislao Mancini, quando, per esempio, aveva espresso il desiderio e il concetto che il Consiglio dell'ordine, per esempio, quello della capitale dovesse essere una qualche cosa come un Consiglio di Stato, al quale ricorresse per un parere anche il guardasigilli, quando vi fosse qualche grave questione da risolvere.

Ma l'onorevole guardasigilli sa che, senza far torto alle persone che compongono i diversi Consigli dell'ordine, questa autorità non c'è.

Ora crede il guardasigilli giunto il momento di riformare quella legge? Se non sono male informato, gli stessi Consigli dell'ordine sono preoccupati di questo, almeno quelli che vedono il decadimento dell'ordine forense; perchè pur troppo è vero, l'eloquenza forense va decadendo; la valorosa pleiade di difensori che esisteva venti o trent'annifa, è scomparsa. Ricordo Roma quando c'erano Pasquale Stanislao Mancini, Mari, Sanmiatelli, De Jardins, Cataldi, che formavano veramente una pleiade di giureconsulti la quale faceva onore alla classe ed utile vero alla società civile.

Oggi non li vedo più: sarà effetto di daltonismo, di miopia, ma a me pare che il foro decada, che non vi sia più eloquenza vera e propria; vi è una specie di concorso, di caccia all'affare, qualche cosa che umilia, e che condurrà la classe forense e l'ordine dei difensori ad essere una classe mal vista, come pur troppo è già fin da ora.

Onorevole guardasigilli, è interesse pubblico che questi sacerdoti di Temi, questi collaboratori della magistratura, questi uomini che attendono alla difesa dei diritti dei cittadini abbiano autorità e voi farete opera santa se metterete mano alla riforma della legge.

Io non sono in grado di indicarvi i rimedi; ma vi dico lo stato delle cose. Io ho

creduto di indicarvelo, così alla meglio come ho potuto, perchè non credevo che cominciassero oggi la discussione sul bilancio di grazia e giustizia.

Ad ogni modo, sottopongo la questione all'attenzione vostra ed all'attenzione del carissimo ed egregio relatore, che avrà già pensato queste cose, e ne parlerà col suo ingegno e con la sua capacità, e spero che la Camera troverà opportuno l'accenno fatto e che a tempo e luogo lo terrà in qualche considerazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Landucci.

LANDUCCI. Onorevoli colleghi! È sempre impresa gravissima prendere la parola intorno al bilancio di grazia e giustizia, che rappresenta, per dir così, la vita stessa della legislazione di un paese, il centro dell'anima legislativa, dei rapporti giuridici fra i cittadini.

L'argomento è così alto, così bello, così nobile e vasto che a trattarlo in modo completo occorrerebbe troppo tempo, e si rischierebbe di infastidire i colleghi. Tanto più che la massima parte degli argomenti che al bilancio si riferiscono, rappresentano altrettanti temi, e spesso ampi ed ardui, a sè, che non possono essere, se non oggetto di apposite discussioni a proposito dei disegni di legge o delle proposte che o dal Governo o dai singoli deputati vengono fatte.

Ma in quest'anno non mi parve possibile non prendere la parola; cultore modestissimo, come sono, degli studi giuridici, non mi parve possibile, dico, non prendere la parola per compiacermi, come tutti credo si compiaceranno, del mirabile impulso che alla riforma della nostra legislazione, e in specie finora alla riforma degli ordinamenti processuali e degli ordinamenti della magistratura, ha dato l'odierno guardasigilli. Del che deve essergli resa la più alta, la più grande, la più completa, la più entusiastica lode.

Io credo che anche le leggi che fino ad oggi sono state in questi ultimi tempi approvate bastino a costituire un momento importante nella storia della nostra legislazione.

Nelle loro disposizioni particolari e secondarie avranno, è fatale che ciò sia, dei difetti, che solo la pratica può rivelare. Ma nel concetto direttivo, nell'intendimento supremo di rialzare e di riparare da ogni pericolo il prestigio ed il valore della magi-

struttura non possono essere che completamente approvate ed applaudite.

Ed io ho voluto prendere la parola per brevi minuti al fine di augurarmi che a questi primi passi ne seguano con rapidità altri per introdurre riforme correlative negli altri rami della nostra legislazione. E a questo proposito mi si consenta di dire, che io sono senza pari lieto, che una tesi, la quale modestamente, ma con profonda convinzione, sostenni in quest'Aula alcuni anni or sono e che allora fu, siccome pericolosa, combattuta da valorosissimi colleghi ed anche ritenuta prematura dal guardasigilli di allora, oggi abbia trionfato, quella cioè della necessità della riforma del diritto privato.

Io avevo profonda convinzione da gran tempo (ebbi occasione anche di dirlo come scrittore) che il nostro diritto privato fosse maturo in molte parti per profonde riforme. E sostenni allora come fosse errore il credere che i codici in genere, e quello civile in ispecie, sieno come un'arca santa immutabile, che sia irriverente, quasi reato contro il patrimonio e l'elaborazione giuridica secolare del paese, il toccare.

Tutto cambia e si muove, e, più di tutto, cambia, si muove e si agita la coscienza giuridica, di cui il Codice civile è la più diretta e viva espressione.

Quando la scuola storica sosteneva che i Codici sono un male, appunto perchè rappresentano una parola rigida e fredda, che deve riprodurre una coscienza giuridica, che cambi continuamente, e che è la vita stessa sotto uno dei suoi più importanti aspetti, forse esagerava, ma aveva anche, nel fondo per dir così, della cosa, ragione.

Un Codice, per quanto bello e perfetto, (e, per il tempo, in cui fu pubblicato, il Codice civile meritava ogni lode) ogni giorno che passa si allontana dalla coscienza giuridica popolare. E se questa coscienza giuridica popolare si è trasformata in ogni tempo, tutti sanno come si trasformi anche più rapidamente nei giorni in cui viviamo.

Quindi il proposito del compianto ministro Gallo e dell'odierno guardasigilli, di riformare il diritto privato, merita, a mio modo di vedere, il più grande plauso, ma io temo che il desiderio di riformare in via generale il diritto privato sia di ostacolo al compimento di quelle riforme del diritto privato medesimo, che credo mature, e che penso si possano con una certa rapidità, pur non dissimulandomi le grandi difficoltà, formulare in progetti di legge.

Quindi è che io crederei opportuno che, pur volendo studiare la riforma del diritto privato con sistematica coordinazione, e ne rivolgo formale preghiera all'onorevole ministro, di affrettare alcune riforme del diritto privato, che ormai sono mature.

Gli esempi potrebbero essere facili e numerosi, ma io non oso tediare i colleghi con l'esporsi in questo momento. Bastano alcuni.

Incomincio dalla ricerca della paternità.

Oramai la ricerca della paternità è voluta unanimemente dalla opinione pubblica, dalla coscienza del popolo, intesa questa parola nel largo e classico senso di tutti i cittadini, dalla convinzione degli studiosi, dei civilisti, dei filosofi, dei sociologi, degli storici; tutti richiedono questa riforma; essa è veramente matura ed altamente civile.

Ogni ulteriore attesa credo sarebbe assolutamente dannosa. Nè vale obiettare che è difficile formulare questo istituto. Io non lo credo.

Chi abbia pratica degli scritti di diritto comune, chi abbia letto ed ammirate le sentenze dei celebri tribunali, antecedenti alla codificazione, sa come il materiale per preparare un siffatto disegno di legge sia abbondantissimo.

La ricerca della paternità ha tradizioni storiche lontane e precise, ha tale un patrimonio di pratica e di norme, che io credo sia molto agevole il farne tesoro e concretarle in un disegno di legge.

Così io reputo che l'istituto della autorizzazione maritale, come è ora nel nostro Codice, sia assolutamente insufficiente e fallisca allo scopo.

Non sarà inutile ricordare che nè il diritto romano, del quale molti parlano non conoscendolo a dovere, nè quello comune italiano lo avevano. Ora, nel nostro codice, se l'istituto deve essere mantenuto...

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Ma se la moglie romana non aveva capacità, che cosa ci stava a fare l'autorizzazione?

LANDUCCI. Nel matrimonio libero, aveva tutta la capacità, ed il matrimonio libero divenne generale nell'impero, e nel diritto giustiniano. Anzi dal quarto secolo di Roma in poi i matrimoni *cum manu* divennero eccezionali e, anche nei pochi che avevano luogo, con noti ed acuti provvedimenti si riusciva a distruggere od attenuare la incapacità d'agire della donna.

In conclusione, nel matrimonio romano, - quello che tal fu per oltre otto secoli e nei più importanti e progrediti - la donna ebbe per i beni suoi parafernali, per il suo vero e proprio patrimonio capacità di disporre al pari dell'uomo, salva l'eccezione del senato-consulto Velleano.

Io credo che l'istituto, come è ordinato, fallisca allo scopo, perchè, mentre non impedisce che la moglie possa dilapidare il patrimonio mobile, la lascia autorizzata a compiere col consenso del marito degli atti che da sè, probabilmente, non compirebbe e nessun freno pone all'uso della rendita.

Non dico che questo istituto debba cessare d'un tratto, ma sostengo che è giunto il momento di modificarlo profondamente o di esaminare se convenga abolirlo e riformare l'intero regime patrimoniale dei coniugi.

Del pari tutta la teoria delle obbligazioni ormai è matura per alcune riforme. Certamente, ispirata come è questa teoria nel nostro diritto all'assoluto predominio della volontà individuale, oggi, nel movimento dell'opinione e delle idee, la volontà privata si trova talora in contrasto coi vari atteggiamenti della collettiva, cosicchè l'istituto delle obbligazioni ha necessità di molte modificazioni, alcune delle quali, credo, potrebbero essere proposte, senza tema di scuotere i principii fondamentali del nostro diritto, con relativa facilità. E il contratto di locazione e conduzione, tutti i rapporti fra capitale e lavoro, rappresentano una lacuna, che è necessario colmare; alcuni principii credo che siano elaborati e pronti, sì da potere essere trasformati in formule legali.

L'eredità legittima, deferita senza dubbio troppo largamente, i testamenti nella forma e nella sostanza ormai riconosciuti difettosi, la certezza della proprietà, cui mal serve la trascrizione, com'è ordinata, tutti insomma i grandi istituti han difetti che possono già con speciali provvedimenti essere mitigati o tolti di mezzo.

E se si passa dal diritto privato ad altre parti della nostra legislazione, molte altre riforme paiono ormai mature. Così nell'ordinamento giudiziario, che, come dicevo al principio del mio modesto discorso, il ministro guardasigilli con tanta opportunità e con tanto criterio ha modificato e tende a modificare, nell'ordinamento giudiziario nostro vi è un istituto che io credo debba senz'altro essere abolito o almeno modificato, ed è quello dei vice-pretori onorari.

Io credo che questo istituto sia funesto per molti rispetti; e il danno è grande perchè non ostante l'ufficio apparentemente umile che esercitano i vice-pretori onorari, pure essi sentenziano intorno ai più svariati argomenti, e spesso, intorno a controversie infinitamente delicate. È noto come la competenza pretoria è vastissima, e considerata in sè, e come punto di partenza della superiore giurisdizione. I vice-pretori onorari sono scelti in modo che in nessuna guisa affidano di esercitare il loro ufficio con vantaggio della giustizia, e se anche dal lato estrinseco morale, per dir così, essi sono scelti con sufficiente cautela, dall'alto di una intrinseca moralità non si può in alcun modo difendere la loro permanenza nel nostro ordinamento giudiziario per un motivo che tutti sanno e che è fatale si verifichi.

Perchè ognuno sa che, salvo eccezioni, i vice-pretori onorari si servono (nè è possibile che così non sia) del loro ufficio come inizio di carriera, per acquistar clientela, per avviarsi all'esercizio dell'avvocatura. Entrano nella magistratura senza alcuna garanzia intellettuale, e chi vive nelle Università sa come spesso i peggiori dal lato del valore intellettuale, vi siano chiamati e vi aspirino appunto per acquistare clientela; e se valorosi per cultura e per ingegno vi son chiamati, il fine di guadagnar clientela è del pari o anche più dannoso.

Ora, questo scopo è evidente, è notissimo, ed è esso che rende l'istituto condannabile.

Io ricordo del resto, e ognuno lo sa, che la necessità di abolire quest'istituto è stata sostenuta anche in questa Camera molte volte: nè io credo che per far ciò una seria difficoltà ci sia, eccetto quella finanziaria, poichè si obietta: «se si tolgono di mezzo i vice-pretori onorari, bisogna aumentare il personale giudiziario». Nelle preture infatti il personale giudiziario è scarsissimo, i lamenti sono infiniti ed i vice-pretori onorari servono ad integrare e completare il personale, e, in ogni caso, a diminuire i difetti derivanti dalla mancanza del personale stesso: quindi la loro abolizione richiederebbe di necessità un largo aumento del personale medesimo. Ma io credo che in un argomento così delicato come questo, e quando si tratta di difendere le supreme ragioni della giustizia e di sostituire degli organi che hanno fatto il loro tempo o che la pratica ha dimostrato disadatti al loro scopo, la ragione finanziaria debba essere a qua

lunque costo superata. Ad ogni modo, non sarebbe difficile (sebbene non sia il caso di fare qui una lunga disquisizione intorno a questo provvedimento pratico) risolvere la questione anche quando non si volesse affrontare la spesa dell'aumento del numero dei vice pretori di carriera, che io non credo molto alta. Si potrebbe non sostituire i vice-pretori onorari con un personale di ruolo e di carriera, ma studiare un mezzo per diminuire il danno.

Insomma non sarebbe difficile immaginare qualche mezzo indiretto, forse anche esso non privo di difetti, ma senza dubbio non difettoso come il presente. Per esempio, si potrebbe stabilire, con le debite cautele, (delle quali sarebbe troppo lungo il discutere ora dettagliatamente) che all'esame di uditore giudiziario non si potesse essere ammessi se non dopo un periodo di pratica nelle preture.

La pratica è un istituto di tutto il nostro ordinamento giudiziario, o per dir meglio, di pratica giuridica.

Non si diventa procuratore, non si diventa avvocato, non si diventa notaro, senza un periodo di pratica. La pratica sarà più o meno efficace nella realtà delle cose, ma nel concetto del legislatore nessuno di questi uffici è affidato ai cittadini, sebbene abbiano il diploma di laurea che fa garanzia della loro coltura giuridica, se non hanno anche un determinato periodo di pratica. Ora è strano, e può sembrare per lo meno contraddittorio, che proprio all'ufficio il più difficile, il più arduo, il più delicato, che è quello di giudicare, si possa senza nessuna pratica esser chiamati.

Gli stessi uditori giudiziari, che superano adesso un esame notevole, e che prima dell'ultima legge (che si deve appunto alla solerzia, ed all'alto ingegno del guardasigilli) era forse soverchiamente difficile, e che in ogni modo dà sufficiente garanzia del valore intellettuale e giuridico dell'aspirante, non possono dare alcuna vera prova (e non può essere a meno) di una certa abilità pratica. Ora invece, se si stabilisse che a quell'esame non si possa essere ammessi se non dopo un determinato periodo di prova, effettuato con le relative garanzie, si avrebbe un duplice vantaggio: si potrebbero avere vice-pretori onorari migliori e non ricercatori di clientela professionale, sarebbe tutta una schiera di giovani aspiranti alla magistratura, quella che li sostituirebbe; e tanto più vi aspirereb-

bero i migliori quanto migliori diventassero le condizioni ed i compensi della magistratura. E quella schiera di giovani che vi aspira sarebbe appunto costretta a stare nelle preture per un certo periodo, da determinarsi per legge, un anno o due anni, e a dar conseguentemente prova della sua attitudine pratica; prova che potrebbe essere dimostrata anche innanzi alla Commissione che giudica il concorso degli uditori con la lettura di qualche atto scritto da loro. E questo forse avrebbe un altro vantaggio, potrebbe condurre a ritornar sopra all'ultima modificazione dell'esame d'uditore, che ne ha indebolito il carattere di cultura, come, e più, lo ha indebolito il regolamento.

Io, per proseguire in questi rapidi accenni ad alcuni dei tanti istituti che hanno necessità assoluta di studio e di riforma, debbo di nuovo esprimere un concetto che è agli antipodi di quello che ha espresso il nostro egregio collega Gallini.

Io sono profondamente convinto che non solo non si deve abolire il fallimento, ma si deve estendere ai rapporti civili. È una teoria questa che ha lontane tradizioni e grandi e splendidi esempi: le vicende storiche italiane, le tradizioni del diritto comune, insomma, del diritto italiano sino alla codificazione, sono concordi nel dimostrare come il fallimento, esteso a tutti i cittadini, sia stato uno strumento preziosissimo di garanzia e di sviluppo, di garanzia per i creditori e di sviluppo del credito e del commercio.

Sarebbe portare vasi a Samo, se io tentassi o volessi in questo momento difendere questa tesi; e la letteratura su questo argomento è copiosa e basterebbe rimandare alla monografia recente del Vivante e agli scritti di tanti altri per convincersi, io credo, senza possibilità di serie obiezioni, della opportunità di questa riforma.

S'intende che con questo non si vuole difendere il fallimento come ora è ordinato, non si vuole difendere quella parte, che potrà davvero sembrare medioevale dell'istituto, quella parte morale di conseguenze disonorevoli eccessive del fallimento. Non si vuole difendere con queste mie parole l'ordinamento preciso e completo attuale del fallimento, ma sostenere che deve essere conservato ed esteso.

Ben convengo anch'io che il fallimento debba esser riformato; ma dal riformare al distruggere corre gran tratto; esso deve essere riformato per renderlo molto più con-

sono ai tempi nostri di quel che non sia, per ricondurlo alle grandi tradizioni pre-medioevali.

Se si modificasse nel fallimento tutto quello, che ha di vieto, io credo che sarebbe facilissimo di estenderlo a tutti i cittadini, sicchè tutto il patrimonio sia a garanzia degli obblighi del cittadino verso i suoi creditori, nè possa il cittadino preferire un creditore a danno degli altri, nè nascondere o ingannare alcuni dei suoi creditori (ed il modo è facilissimo col nostro ordinamento attuale) favorendo altri a lui graditi.

E su questo punto ho voluto insistere anche per un'altra ragione. La mia modesta parola nel 1903, e precisamente nel mese di febbraio, trovò su questo argomento eco favorevole qui alla Camera, e fu allora approvato un ordine del giorno, in cui si invitava il Governo del Re a iniziare senza ritardo gli opportuni studi allo scopo di completare e presentare un disegno di legge che estendesse il fallimento anche ai non commercianti. Non ebbe esecuzione appunto perchè la parola fallimento, che ha quel carattere medioevale, che io vorrei togliere di mezzo, ha dato spesso ai nervi, mi si permetta l'espressione, ha tolto importanza e favore alla teoria.

Ora noi vogliamo il fallimento ordinato secondo l'antica tradizione italiana, il fallimento civile in tutto il senso della parola. Allora la Camera all'unanimità approvò, il Governo accettò quest'ordine del giorno, ed io ho creduto mio dovere di ricordarlo al valorosissimo ministro guardasigilli, perchè quest'ordine del giorno abbia la sua esecuzione.

Nè io dico che sarebbe conveniente consigliare a lui il modo di tradurlo in pratica. La riforma si può attuare anche per gradi, in varie volte, cominciando con le più semplici ed elementari disposizioni. Le modalità, l'onorevole guardasigilli è così sapiente che le saprà egli stesso immaginare. Ma, in fondo, l'impegno che il Governo assunse di fronte alla Camera, mi pare opportuno e doveroso sia mantenuto.

E giacchè parlo di fallimento, mi si conceda di aggiungere una parola intorno a quella recente legge, così detta dei piccoli fallimenti, la quale, se non erro, alla sua volta contrasta colla tesi con tanta convinzione e calore sostenuta dall'onorevole Gallini.

Quello fu davvero un primo esperimento

della abolizione del fallimento. Domando all'onorevole Gallini e a quanti vivono della nostra vita commerciale giudiziaria, se quell'esperimento ha giovato.

I lamenti sono infiniti, sono unanimi. Si sono costituiti dei comitati (ricevo di continuo degli inviti ad occuparmi di questo argomento) comitati costituiti da autorevoli persone, da commercianti, cui sta a cuore il credito italiano, allo scopo di ottenere dal potere legislativo che quella legge sia revocata, o profondamente riformata.

E, siccome proprio io, in quella occasione, quando si discuteva, credetti mio dovere combattere quella legge, quanto meglio nella mia modestia potevo, così mi pare che sia per me doveroso tornare ad insistere a che quella legge sia senz'altro ritardata o riesaminata.

Io sarei d'avviso di revocarla senz'altro; ma se ciò sembra un passo troppo audace, almeno di temperarla e modificarla.

Un altro punto, su cui mi pare conveniente richiamare l'attenzione, fra i tanti che potrei scegliere, se non mi turbasse il pensiero di essere increscioso ai miei colleghi e di abusare della loro benevolenza, un altro dei tanti argomenti che si potrebbero in questo punto, a proposito di questo bilancio, trattare, è quello che io so essere stato sfiorato, in una delle sedute passate, da un nostro valoroso collega, quello cioè della mancanza, ormai quasi generale, dei dibattimenti orali civili.

Io eredo che questo fatto, innegabile, che sa chiunque frequenta i nostri tribunali, sia di gravissimo danno, non soltanto perchè è opportuno difendere anche la buona e sana eloquenza forense, ma di gravissimo danno in sè, intimamente considerato, per gli effetti che ha nella sentenza.

Nella pratica delle cose, infatti, tutti sanno che quanto i tribunali sono più elevati e quanto i collegi che giudicano sono più numerosi, tanto più è importante la discussione; nella pratica delle cose accade che quanto più numerosi sono i collegi, tanto più i giudici giudicano per necessità, per fatalità di cose, senza una diretta conoscenza della controversia.

La controversia è decisa per lo più dal relatore e dal procuratore generale o avvocato generale, ove intervengono; dal relatore e dalla influenza, sapiente senza dubbio, degna, del procuratore generale, e non dagli altri giudici che o all'uno o all'altro sono costretti, per necessità di cose,

a deferire completamente o quasi. Non v'è che il dibattimento orale che può dar modo di esporre a tutti i giudici, a tutto il collegio, le varie opinioni, i vari aspetti della causa; può provocare un giudizio personale, intimo di ciascheduno dei giudici stessi.

Chi frequenta i tribunali sa che un po' per un generale, e, a mio modo di vedere, non lodevole sistema dei difensori, che si accordano tra di loro di fare a meno della discussione, un po' (e ciò mi pare più grave) per una certa insofferenza degli stessi giudici, specialmente dei presidenti, che fanno capire che non hanno piacere che si discuta e quasi si impongono, perchè la loro autorità è grandissima e ciascuno dei difensori delle parti teme di essere sgradito al tribunale giudicante, gran parte delle cause civili non si discutono.

E questo fatto, che non è mosso da nessuno scopo biasimevole, ma per lo più dal molto lavoro e dal desiderio di far presto e di esaurire le molte cause che sono a ruolo, è per me molto deplorabile, ed ho voluto ricordarlo perchè per rimediarvi mi pare non vi sia bisogno di un provvedimento legislativo, ma sia sufficiente che il guardasigilli, con la sua autorità, richiami con apposite circolari l'attenzione dei capi della magistratura su questo, che a me pare un sistema non buono.

Io, per mia consuetudine, non faccio mai lunghi discorsi, poichè non voglio tediar la Camera, e quindi finisco per questa volta e finisco augurandomi, come ho cominciato, che il ministro guardasigilli possa con la stessa fortuna e con la stessa rapidità promuovere e fare approvare le riforme in tutti i campi del diritto che ho raccomandato e in tutti gli altri che hanno bisogno di essere rinnovati; riforme lodevoli e profonde e degne, come quelle che, in così breve volgere di tempo, ha potuto fare attuare nell'ordinamento della magistratura e nell'ordinamento della nostra procedura, che di riforme avevano tanto e così profondo bisogno. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sichel.

SICHEL. Onorevoli colleghi, io mi compiaccio di avere testè ascoltato il discorso del nostro egregio collega Landucci, perchè egli mi ha dimostrato come vi siano alcuni argomenti di riforme legislative, per i quali la opinione pubblica è matura.

Nel fare testè, proprio cinque minuti fa, quando ho saputo che si entrava subito

nella discussione di questo bilancio, alcuni rapidi appunti, avevo precisamente notato dapprima questo concetto, che sarebbe un errore attendere le riforme mature dal complesso di riforme legislative, le quali costano assai tempo, assai studio, e che difficilmente in brevi anni diventano leggi.

Ed avevo notato: la donna e la sua capacità, la ricerca della paternità, il largo campo del diritto privato, i rapporti tra capitale e lavoro.

La donna e la sua capacità: ecco un tema che da banchi relativamente diversi da questi, l'onorevole Landucci ha raccomandato a voi, ma poi, prima di me e di lui, dei propri diritti ed interessi la donna ha parlato e deliberato testè in un Congresso, che ha richiamato su di sè l'attenzione di tutti gli studiosi e di tutti gli uomini pubblici d'Italia.

E così la ricerca della paternità, una riforma che in poche righe sarebbe già decisa, una riforma per la quale, non solo v'è tanto materiale storico e di studio, ma vi sono anche tanti precedenti legislativi ed anche tante leggi in vigore in quasi tutti gli Stati. Imperocchè la ricerca della paternità non solo rappresenta la difesa e la tutela di un diritto privato che può essere stato leso, ma rappresenta implicitamente anche la difesa e la tutela di un diritto pubblico, di un diritto sociale. Unisco quindi anch'io i miei voti a quelli espressi dal collega Landucci, perchè il ministro guardasigilli, il quale ha già applicato, a diversità dei propositi e della larghezza dei suoi predecessori, il sistema di proporre alla Camera riforme staccate, perchè diventino presto leggi e sodisfino subito ad urgenti bisogni, faccia sua la proposta di presentare alla Camera questa riforma sulla ricerca della paternità, sulla quale, ripeto, non solo si concentrano i voti e le aspirazioni della donna, ma si devono concentrare i voti e le aspirazioni di tutti gli animi onesti e civili.

Ed aveva ragione l'egregio preopinante quando diceva che la legislazione civile non è al corrente della civiltà e degli interessi moderni. Non voglio aggiungere ai suoi altri esempi e non entrerò nel largo campo del diritto privato in cui si potrebbero appunto ricercare tanti esempi da rappresentare questo nostro pensiero, che cioè le riforme dovrebbero essere fatte senza alcun indugio. Ma io porterò questo stesso pensiero nella legislazione penale. Voi, onore-

vole guardasigilli, proprio in questi giorni, sodisfacendo ad un nobile sentimento, di cui forse sentiste più urgente lo stimolo, avete mandato una circolare a difesa ed a tutela dei minorenni delinquenti.

Ed anche l'egregio relatore del bilancio ha riportato, nella sua relazione, alcune parole del procuratore generale della Corte di cassazione ed ha aggiunto alcuni suoi pensieri che dimostrano come, anche su questo tema, la concordia di quanti pensano e studiano è certa e sicura. Certamente, onorevole ministro, non dipende solo da voi e dall'istituto giudiziario la risoluzione di questo problema. No, forse dipenderebbe meglio da misure di prevenzione che toccano altri Ministeri ed altre funzioni di Stato. Imperocchè sta bene provvedere nel modo più opportuno all'esame di questo essere quando cade contro la legge, ma guardiamo bene, quante volte noi qui siamo responsabili della infrazione della legge? Perciò, mentre lodo ed approvo i vostri intendimenti, dal punto di vista della istituzione di giudici che specialmente si occupino dei piccoli delinquenti, di penalità speciali, di luoghi di pene, e di applicazione di pena pure speciali, vorrei raccomandare la causa anche ad altri vostri colleghi, perchè pensassero che, prima che il codice e le case di pena, è la scuola, è la società, è il lavoro che devono premunire il minorenne, che si avvia alla vita, a difendersi contro il vizio e la colpa.

Unita alla questione dei minorenni è quella della recidività, dell'abitudine della delinquenza, ossia, in certo qual modo, un altro argomento vi è connesso ma urgente, quello del metodo dell'istruttoria. L'istruttoria segreta è ancora cosa, a mio modo di vedere, contro la modernità, contro i sistemi più opportuni e più utili di prevenzione e di istruzione penale.

Come si potrà dire all'onorevole Landucci che vi è una Commissione che studia tutto il problema del diritto privato, si potrà dire qui a me che è dinanzi alla Camera il progetto di riforma del codice di procedura penale. Ebbene, io spero che in questo genere di riforme si venga a scegliere oggetto per oggetto, altrimenti si va al rischio che le nostre aspirazioni e la nostra buona volontà rimangano insodisfatte per anni ed anni.

Ma non avrei preso la parola, se fosse stato per ricordare queste cose, prima di tutto perchè io credo che l'onorevole mi-

nistro non abbia bisogno che siano ricordate, e poi perchè esse sono già state altre volte ricordate e lo sarebbero state forse anche in questa discussione generale. Ma ho voluto prendere la parola specialmente per occuparmi rapidamente di alcune questioni che chiamerei le miserie della giustizia, oppure, se mi si permette il bisticcio, le ingiustizie della giustizia. Sono poche cose e sono le seguenti.

Le spese di giustizia civile. Ho visto testè un ordine del giorno di un egregio collega richiamante appunto l'attenzione del Governo sulle spese di giustizia civile ed invocante provvedimenti al riguardo. Ebbene noi, che siamo i professionisti delle cause di tutti i giorni, (perchè io sono tale, cioè non il professionista delle grandi cause che non vi fanno conoscere direttamente e sicuramente tutto l'ambiente e tutto il meccanismo della amministrazione della giustizia) noi possiamo proprio dire che oggi le spese della giustizia civile vengono considerate, per la grande maggioranza di coloro che pure avrebbero ragione di ricorrere alla giustizia, come una impossibilità di ricorrervi. Spese di carta da bollo forti anche per cause piccole, diritti di usciere, diritti di cancelleria.

Ma poi, vedete — cosa che non si saprebbe spiegare, se non si pensasse che alla ragione del fisco si sottomette la ragione della giustizia — facciamo tutti i verbali di prova, sentenze interlocutorie in carta da bollo: ebbene volete proseguire la causa? Voi vi presentate al giudice, quei verbali non esistono, quelle sentenze non esistono, quei decreti non esistono; sono nell'archivio, ma i loro originali non si possono prendere, bisogna far copie su copie, e la causa non procede se non si prende copia di tutti quegli atti che già sono stati scritti nella relativa carta da bollo.

Così nella volontaria giurisdizione. Avete il verbale del Consiglio di famiglia, adesso il tribunale si occuperà subito della cosa! No, caro mio, questo verbale è come non fatto, se noi lo lasciamo dormire nell'archivio e se con altrettanta spesa non ne prendiamo la copia per presentarla a quello stesso ufficio di cancelleria dove riposa l'originale che è pur costato dei soldi alla parte. E poi (e questo pensiero è già stato portato alla Camera) perchè l'uguaglianza di spese per qualunque valore di causa?

Spende tanto chi questiona per cento e uno franchi come chi questiona per mille

e cinquecento franchi e spende tanto chi questiona per mille e cinquecento e uno franchi come chi questiona per cento milioni.

A toccare però quest'argomento, si prevede facilmente una risposta: che l'onorevole guardasigilli, il quale può dividere con noi il pensiero ed i desideri, sa di non essere solo nel Governo e sa che il Governo ha bisogno delle entrate per far fronte ad altre spese. Ebbene, questa risposta che pur ci viene data in altrettanti argomenti di pubblica istruzione, o di protezione di tanti altri istituti benefici, o di agricoltura, o di lavori pubblici, non dovrebbe valere, perchè l'onorevole guardasigilli dovrebbe pensare alla tutela delle ragioni e dei diritti dei privati, i quali non possono precisamente adire la giustizia, senza grave danno; tanto che non la adiscono.

Si potrebbe rispondere che c'è l'istituto del gratuito patrocinio. Dirò anche due parole su queste miserie dell'istituto del gratuito patrocinio e lasciatelo dire a chi ha la pratica di tutti i giorni di quella clientela che affolla le aule della giustizia e che reclama e dichiara che la giustizia è fatta soltanto per i ricchi. Quest'istituto dovrebbe essere da una parte il rimedio per togliere l'inconveniente delle gravi spese di lite, ma nemmeno le Commissioni del gratuito patrocinio sono lasciate in pace dal fisco; perchè vi sono spesso delle circolari le quali richiamano queste Commissioni ad andare molto adagio e molto a rilento prima di concedere il gratuito patrocinio. Ed allora che cosa succede? Succede che non si può mai ottenere il gratuito patrocinio, quando non ci sono prove precostituite della domanda o della azione che si vuole esercitare; il che è un assurdo, perchè tutti coloro i quali più facilmente hanno bisogno di ricorrere alla giustizia per casi straordinari per i quali assolutamente non hanno potuto preconstituirsì delle prove sono appunto i dipendenti, i commessi, i coloni, i mezzadri, tutti coloro che costituiscono la clientela dei nostri studi di provincia, i quali si vedono rifiutato il gratuito patrocinio perchè si trovano senza prove. Il padrone, o la parte avversaria, presenta un altro controricorso senza prova, ma la Commissione del gratuito patrocinio dice che, non essendovi alcun documento che provi la domanda, non si può concedere il gratuito patrocinio.

Quindi i servi che stanno in lite col pa-

drone, i commessi che stanno in lite col proprietario del negozio, i soci che sono in lite col proprio collega, i mezzadri, i piccoli affittuari, tutti si sentono dire che non possono ottenere il gratuito patrocinio, perchè non hanno la prova precostituita che dimostri il fondamento del diritto e quindi dell'azione che si vuole esercitare.

E avviene anche questo, che si ottiene più facilmente il gratuito patrocinio da chi non sarebbe nell'assoluta necessità di ottenerlo perchè possiede qualche cosa, perchè per lo più questi presenta qualche elemento di prova scritta, mentre ciò riesce assai più difficile per non dire impossibile per un povero diavolo che non abbia nulla: perchè naturalmente questi è incorso in una causa per una ragione imprevista e non ha nessuna prova da presentare alla Commissione e non ammesso al gratuito patrocinio non può introdurre la lite perchè non ha neanche quel tanto che occorre per le spese vive. Ed allora è proprio così: v'è il discredito e l'opinione oramai diffusa che la giustizia sia per i ricchi. Avviene quindi la necessità di venire a transazioni. Un poveretto dice allora: Io, alla fine dei conti, credevo di essere creditore di mille o duemila lire col mio padrone, ma mi accontento delle duecento o delle trecento lire che vuol darmi, perchè non trovo giustizia nel mio paese.

E in penale? Anche qui noi (ed io sono uno di quelli, perchè voglio fare il mio dovere) non sappiamo che cosa fare con questi signori presidenti che subiscono delle circolari così draconiane e così restrittive. Infatti, se si vogliono far sentire cinque o sei testimoni in un processo che riguardi un povero diavolo di imputato, bisogna artificiosamente cercare di fare altrettanti articoli di prova testimoniale perchè, se si mettono due soli testimoni per un solo articolo di prova, il presidente subito vi dice che due testimoni sono troppi e basta uno solo.

Invece in cause famose che possono costare all'erario 100 o 200 mila lire vengono ammessi 200 o 300 testimoni e cinque o sei periti che naturalmente vanno a carico dell'erario.

L'argomento del gratuito patrocinio me ne richiama un altro (vedete che io ho raccolto le miserie di questo bilancio che pure interessano gravi questioni): intendo parlare della difesa officiosa. Anche la difesa officiosa non esiste; essa è un'ironia, una derisione e, qualche volta, è persino una crudeltà.

Infatti avviene (ed io ve lo posso dire per esperienza) che un avvocato coscienzioso e diligente avrebbe desiderio di assumere una difesa ufficiosa, ma per combinazione proprio in quel giorno non può perchè si sa che nelle professioni non si può sempre esser liberi e si hanno degli impegni; egli domanda otto giorni di tempo, per esempio; ma il presidente dice che non può concederli; chiama il portiere e gli dice: Andate fuori e cercate un avvocato. Il portiere esce proprio al momento in cui sta per aprirsi l'udienza, cerca degli avvocati e non ne trova e finalmente trova qualche giovane laureato ieri, che desidera indossare in qualche modo la toga, che si presta senza sapere nemmeno di che cosa si tratti e che assume la difesa.

E così questo povero diavolo di detenuto, che non ha avuto tempo nemmeno di parlare col suo difensore e di presentare una qualsiasi difesa, con l'assenso del Tribunale e con la complicità del presidente che non dà nessuna importanza al sacrosanto ministero della difesa, rimane senza quella difesa che pure avrebbe potuto avere solo che la causa fosse stata rinviata di qualche giorno.

A noi capita tutti i giorni di osservare a che cosa sia ridotta la difesa ufficiosa, e giustamente il collega Gallini, il quale ha parlato per il primo su questo bilancio, richiamava altre volte l'attenzione del Governo su questo stato di cose ed ha anzi presentato una speciale proposta di legge.

Dunque raccomando nuovamente al ministro questa questione, perchè occorre che la magistratura creda che la difesa ufficiosa è stata istituita per qualche cosa e, poichè c'è anche di mezzo il fatto che i professionisti, specialmente quelli che hanno un po' di lavoro, non possono perdere il loro tempo sempre senza guadagnar nulla, è necessario che l'istituto sia riformato radicalmente se non deve restare lettera morta il principio di giustizia e di equità per il quale ogni imputato ha diritto ad avere una vera ed efficace difesa.

E vengo, onorevole ministro, ad un ultimo punto che ho l'obbligo di trattare non solo a soddisfazione di un sentimento che veramente nutro nell'animo, ma anche per un impegno che ho assunto. Debbo parlare, cioè, degli ufficiali giudiziari.

Vi parlo degli ufficiali giudiziari, i quali hanno voluto che io assistessi, pochi giorni fa, domenica scorsa, ad Alessandria, al loro

primo congresso nazionale. E perchè non vi spaventi, per ciò che concerne i loro propositi, il loro pensiero politico, il mio intervento, vi dirò che eravamo ugualmente accetti io ed il collega Larizza; e vi dirò che alla presidenza onoraria, che allora fu costituita, fu nominato l'egregio guardasigilli, l'onorevole Orlando.

Però quel che dissi loro, ripeto qui. Essi si lamentavano perchè, in tanti anni, non avevano ancora ottenuto niente di quel che proprio possa essere giudicato un vero riconoscimento dei loro diritti ed una vera difesa dei loro interessi; ebbene, diceva loro e ripeto ora: otterrete, ora che vi siete uniti; è così; bisogna far così; prima niente, perchè eravate così divisi, che la vostra voce non aveva forza; ora che qui, in questo primo congresso, siete già 300, con l'adesione di parecchie altre centinaia, e quindi siete la grande maggioranza su 2500 ufficiali giudiziari del Regno, non solo perchè i nostri sentimenti possano esservi favorevoli, ma perchè vi siete uniti, spero che la vostra voce, portata alla Camera, sarà meglio ascoltata.

Del resto, ad onor del vero, so che l'egregio guardasigilli ha ricevuto in precedenza una commissione e memoriali; so anzi che egli ha fatto buon viso all'una e agli altri; salvo che anche egli si trovava in quella situazione un po' incerta in cui ci siamo trovati tutti, finchè era così stridente e quasi direi pari la divisione degli ufficiali giudiziari negli scopi che essi si proponevano di raggiungere, in quanto vi erano i così detti stipendisti ed antistipendisti.

Ma ormai la grande maggioranza di questa classe si è affermata, dichiarandosi stipendista: giacchè nell'assemblea di Alessandria, di domenica, c'erano circa 300 funzionari presenti, con l'adesione di 1300 e col silenzio degli altri: sicchè, in definitiva, si può calcolare che fossero 2000 favorevoli allo stipendio, di fronte a 2500, quanti sono gli ufficiali giudiziari del regno. Anzi dicevano che, prima di tornare alle loro case, avrebbero portato al guardasigilli i loro voti, e chi presiedeva il Congresso era venuto dalla Sicilia, un bravo giovane, uno di quelli che, per quanto giovane, con l'approvazione del disegno stipendista da loro proposto, subito ci perderebbe: perchè il *minimum* per lui sarebbe di 1,200 lire, secondo il disegno medesimo, mentre ora, stando a quello che egli diceva, ne guadagnerebbe di più.

Comunque, una Commissione d'ufficiali giudiziari dovrebbe venire dall'onorevole guardasigilli a presentargli le deliberazioni prese nel Congresso di domenica.

Ma è o non è urgente la risoluzione del problema che concerne gli ufficiali giudiziari? Badate: vi sono ufficiali giudiziari (pochi) che arrivano a guadagnare perfino quattordicimila lire all'anno ed anche più; ma, di fronte a pochi che pigliano compensi così alti ed a parecchi che li pigliano discreti, ve ne sono moltissimi che li pigliano insufficienti.

E per quanto voi possiate rispondermi che il Governo interviene fino alle mille lire, la risposta non può soddisfare nè in linea relativa, nè in linea assoluta: in linea relativa perchè lo sappiamo tutti quanti pianti, quante lagrime, devono essere versate prima che questa differenza sia colmata; e poi, qual'è l'impiegato oggi a mille lire di stipendio, magari con cinquant'anni di servizio? Perchè, badate, non è questione di anzianità: un anziano, un anzianissimo, può trovarsi in una pretura dove non si prendono mille lire.

Del resto, lo stipendio fisso porterà a questi altri vantaggi: parità di trattamento, come fra gli altri impiegati dello Stato, perchè a volte si vede che lavora e fatica più chi è in un piccolo mandamento di chi è in un mandamento di maggiore importanza; parità di trattamento e miglioramenti stabiliti con criteri di eguaglianza; diritto a pensione, che oggi non c'è nemmeno: oggi c'è la recente legge, ci sono le recenti disposizioni relative alla Cassa di previdenza, ma anche esse sono insufficienti ed intorno ad esse si è manifestato il malcontento della classe, prima di tutto perchè non si riconoscono gli anni di servizio che per quindici e d'altra parte pagare gli arretrati non possono coloro che possono appena vivere con quello che hanno.

È un problema urgente ed io lo raccomando all'onorevole ministro, e penso che, ora che questa classe ha saputo unirsi con lodevole proposito, pacifico, per difendere il proprio interesse col sentimento, con la coscienza del diritto di vederlo difeso, io penso che voi, onorevole guardasigilli, con una di quelle proposte che non devono lasciare trascorrere nemmeno una settimana, voi verrete in aiuto di questa classe di funzionari.

E basterebbe quest'osservazione, per dimostrare la convenienza dello stipendio, che

oggi gli ufficiali giudiziari debbono desiderare, quello che noi tutti auguriamo non avvenga, cioè di vedere moltiplicare i litiganti, perchè la loro risorsa sta nel litigare degli altri, non solo, ma debbono essere pronti e desiderosi di fare atti coercitivi per esigere dei diritti anche contro gente, che non potrebbe in alcun modo pagare: perchè gli ufficiali giudiziari sono costretti a cercare anche nel domicilio dei più poveri clienti civili e penali per avere le tangenti dei loro compensi, delle loro trasferte.

Ma poi considerate ancora che le liti diminuiscono, e, mentre per tutti gli altri funzionari il Governo ha proposto dei miglioramenti, costoro si trovano innanzi ad un avvenire sempre più meschino. Le liti diminuiscono e diminuiscono a dismisura; ed ecco perchè per rimediare, per difendere veramente l'interesse ed il diritto di questa classe bisogna venire ad accogliere il progetto degli stipendi fissi.

Il progetto che hanno votato gli ufficiali giudiziari nel loro Congresso io lo trovo anche troppo modesto, e se si dovesse discutere qui, io farei un emendamento, perchè il minimo di 1,200 lire di stipendio è tale che oggi non si può più accettare, perchè è troppo basso.

Ebbene, che onere importerebbe allo Stato il progetto discusso e votato dal Congresso degli ufficiali giudiziari? 4,680,000 lire; l'incameramento dei diritti renderebbe 3,240,000 lire, la differenza dunque sarebbe di 1,440,000 lire, per 2,500 funzionari che oggi hanno uno stipendio che li condanna alla fame.

E qui finirò, onorevole guardasigilli, ricordandovi solo due fatti, rilevati appunto in quel Congresso.

Mentre il Congresso si apriva è arrivato un telegramma da Palermo degli ufficiali giudiziari di quel distretto, portante l'adesione loro al Congresso, ma nel tempo stesso annunciando che il giorno sette è morto un ufficiale giudiziario, di cui ora mi sfugge il nome, vecchio di quel distretto, e che tutti gli ufficiali giudiziari hanno dovuto fare una colletta per le spese di trasporto e funerale, tanta era la miseria che esso ha lasciato in casa sua.

E vi dirò ancora che anche nel nostro distretto vi sono vecchi ufficiali giudiziari nel ricovero di mendicizia.

Finalmente vi dirò che, mentre stava per sciogliersi il convegno di domenica, è

entrato nella sala, accompagnato da qualche altro collega, il più anziano degli ufficiali giudiziari d'Italia, addetto al tribunale di Alessandria, ancora in servizio, e che ha 84 anni di età e 63 di servizio, ed ha sul petto le medaglie delle campagne di guerre combattute.

Or bene, se non fosse la pietà dei colleghi, i quali naturalmente faranno, in parte, il lavoro che dovrebbe fare egli, non prenderebbe un soldo, se oggi non fosse a posto, perchè non avrebbe diritto a pensione.

Or bene, onorevole guardasigilli, io vorrei qui non avere la voce, che rende efficace la mia parola, dei 1,300 ufficiali giudiziari, ma vorrei avere solo l'eco di questo vecchio di 84 anni, per esser certo che voi risolverete la questione, secondo equità e secondo giustizia. (*Approvazioni*).

Verificazioni di poteri.

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni nella tornata pubblica di oggi ha verificato non essere contestabile la elezione seguente e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarata valida l'elezione medesima: Girgenti, avv. Gregorio Gallo.

Voci. Finalmente!

PRESIDENTE. Do atto alla Giunta delle elezioni di questa sua comunicazione, e, salvo i casi di incompatibilità preesistenti e non conosciuti sino a questo momento, dichiaro convalidata questa elezione.

Si riprende la discussione del bilancio di grazia, giustizia e culti.

PRESIDENTE. Spetta ora di parlare all'onorevole Brunialti, che ha presentato quest'ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a prendere gli opportuni accordi internazionali per la convocazione di una conferenza, la quale studi e prepari l'unificazione del diritto cambiario.

« Brunialti, Marghieri, Loero, Libertini Gesualdo, Calissano, Teso, Pavia, Riccio Vincenzo, Falcioni, Cuzzi, Landucci, Galini, Colosimo, Manna, Arlotta, Aroldi ».

Ha facoltà di parlare.

BRUNIALTI. Onorevoli colleghi! Chiedo licenza di richiamare l'attenzione della Camera sopra un problema che ha già dato occasione a mozioni deliberate da altri Parlamenti ed ha determinato da molti anni un vasto ed importante movimento tanto nel campo giuridico quanto nel campo economico.

Trattasi del diritto cambiario nei suoi rapporti internazionali, e della convenienza di procedere oramai all'unificazione delle relative leggi nazionali, proseguendo nel glorioso sistema di codificazione internazionale, che è uno dei maggiori risultati degli accordi pacifici tra le genti moderne.

Avrei preferito anch'io di dare alla questione l'importanza di una speciale mozione, come merita veramente l'argomento, ma per necessaria modestia ho creduto preferibile un ordine del giorno, sul quale, insieme ad altri autorevoli colleghi mi propongo ora di richiamare l'attenzione della Camera e del Governo in occasione della discussione del bilancio.

È appena necessario che io ricordi alla Camera il vasto movimento dei rapporti internazionali.

Lo sviluppo dei commerci in quest'ultimo mezzo secolo è veramente qualche cosa di straordinario. Le relazioni fra le varie nazioni si sono decuplicate. Le cifre che rappresentano il commercio internazionale a paragone di quelle di cinquant'anni fa sono l'indice d'un progresso quale nessuno avrebbe osato sperare. Si può dire, ed è affermato da molti, che la principale cagione la quale nel mondo moderno impedisce, e sempre più impedirà a tutte le nazioni di lanciarsi in guerra l'una contro l'altra è appunto questa vasta e complessa rete d'interessi internazionali, a cagion della quale un avvenimento il quale si manifesti in qualsiasi parte del mondo ha la sua eco in ogni altro luogo che con quello abbia più o meno continui ed intimi rapporti. Uno sciopero nei bacini del Clyde, come una guerra dell'estremo Oriente; una crisi sul mercato dei cotonei in America come una sommossa di popolo in qualsiasi città di Europa si ripercuotono immediatamente in tutti i centri della produzione e del lavoro.

Ma si può affermare che il movimento del diritto sia stato pari a questo grande

movimento economico? Si può dire che la legislazione sia così progredita da tener testa a questo movimento, ed offrire ad esso le agevolezze che avrebbe desiderato? Molte volte i commercianti intenti a stabilire le basi delle proprie operazioni, desiderosi di sbrigar presto i loro affari, si arrestano quasi impauriti davanti alla necessità di avere a che fare con leggi diverse, di avere a discutere i proprii interessi presso tribunali diversi. Il giudice si arresta, allorquando si trova davanti una cambiale tratta in paese straniero, per la necessità di conoscere le leggi che hanno regolato fino ad un certo punto la sorte di quella cambiale. Il difensore deve studiare leggi molteplici e diverse, e più d'una volta derivano da questa diversità di legislazione non lievi notamenti anche economici. Queste difficoltà riescono anche più gravi in quanto che, come io mi permetterò di ricordare brevemente alla Camera, le differenze del diritto cambiario internazionale non sono poi così grandi come erano trenta o quaranta anni fa sin da quando il movimento cominciò già fin dal 1709 allorchè il mercante Marperger di Norimberga proponeva per la prima volta una unificazione di questo genere, ha raggiunto una intensità veramente eccezionale. Io penso che oramai per le ragioni che dirò, s'imponga specialmente al nostro Governo questo onorevole ufficio di effettuare l'unificazione del diritto cambiario, e credo che vorrà dare anch'esso una mano a questo movimento, che ci permetterà di raggiungere tra pochi anni risultati importantissimi.

Dissi che da quasi due secoli questo movimento è cominciato, ma è evidente che non poteva avere nessun risultato fino a che esistevano nella sola Europa oltre duecento leggi cambiarie diverse. Laonde si è cominciato prima un movimento di unificazione delle varie leggi cambiarie di alcuni Stati i quali avevano tra loro una certa affinità. Lo *Zollverein* germanico profittando della già contratta unione doganale, che imponeva necessariamente una maggiore affinità di rapporti economici, ha così potuto unificare coll'ordinanza di cambio tedesca, 56 legislazioni di 18 Stati diversi. Poco dopo nell'adunanza di Berna, si deliberarono i principi fondamentali che costituirono la legge di cambio svizzera. E ricordo in primo luogo questi due esempi per la loro particolare importanza per la unificazione del diritto cambiario internazionale perchè, e l'onorevole ministro lo sa meglio di me,

queste due unificazioni si sono compiute superando presso a poco gli stessi ostacoli che incontrerà la unificazione del diritto cambiario internazionale.

Anche la Germania era retta in parte secondo antichi statuti tedeschi, in parte secondo consuetudini, in parte dalla legge prussiana del 1857, che era stata copiata, modificandola, e persino secondo il codice francese, che, dopo la conquista napoleonica del principio del secolo scorso, aveva lasciato qualche traccia in alcuno degli Stati tedeschi.

Così alcuni Cantoni svizzeri avevano il codice napoleonico, altri leggi speciali, altri leggi prese a prestito dalla Prussia, altri finalmente si reggevano su principii di statuti di alcuni Stati italiani, dei quali taluni Cantoni svizzeri, in tutto o in parte furono nella storia soggetti.

Successivamente un altro movimento notevole si è compiuto in Inghilterra. L'Inghilterra è riuscita a codificare il diritto cambiario, e questa codificazione è stata tanto più difficile, in quanto è noto che l'Inghilterra si vantava specialmente della sua *glorious uncertainty of law*. Ma con tutto ciò, sotto la potente iniziativa dell'*Institute of Bankers* e dell'*Associated Chambers of Commerce* da un cumulo di duemilasettecento sentenze e di sessanta diverse leggi intorno a questo argomento, essa trasse la sua legge cambiaria, che fu poi con poche modificazioni estesa alla Scozia e all'Irlanda.

Un altro gruppo di legislazioni cambiarie venne unificato d'accordo tra Ungheria, Croazia e Slavonia, alle quali aderì poi la Transilvania.

Non ho bisogno di ricordare come riuscisse importante per l'Italia anche la unificazione che abbiamo compiuto dapprima, pubblicando nel 1865 il codice di commercio piemontese per tutto il regno d'Italia, successivamente modificando nel 1882 questo codice in conformità ai principii della legge di cambio germanica.

Ma non posso trascurare di ricordarvi che anche questa idea della unificazione del diritto cambiario internazionale è vanto e gloria del nostro paese. La mise innanzi per la prima volta in modo autorevole ed efficace l'onorevole Marco Minghetti, allora ministro di agricoltura e commercio, che richiamò su questo argomento l'attenzione dei commercianti e delle Camere di commercio, riunite in congresso a Genova nel 1869.

Egli fece allora precisamente la stessa

proposta, che io mi onoro ora di presentare alla Camera.

Pochi mesi dopo il decimo Congresso di giuristi tedeschi discuteva lo stesso argomento ed approvava un voto, col quale si richiamava l'attenzione dei Governi civili sopra l'importantissimo argomento.

In Brema si tenne successivamente un nuovo congresso di giuristi e commercianti ed anche lì, per opera della Società per la codificazione e per la riforma delle leggi nazionali, si confermò il medesimo voto. Finalmente nel 1873 l'Istituto di diritto internazionale, per iniziativa di Pasquale Stanislao Mancini, incaricò un avvocato di Milano, il Norsa, della compilazione di un codice internazionale di diritto cambiario. Anche in questo argomento l'Italia fu l'iniziatrice del movimento, che doveva avere così grande importanza e per la scienza e per il commercio, redigendo il primo progetto di un codice internazionale cambiario. Non so per quali ragioni poco dopo la pubblicazione di questo schema di codice, il movimento si sia arrestato. Non si è però arrestato il movimento per la unificazione di altri istituti internazionali.

Noi abbiamo veduto la conferenza di Berna e tutta quella serie di unificazioni e di trattati internazionali, che riuscirono all'Istituto permanente dell'Aja, una delle maggiori glorie della civiltà moderna.

Si svilupparono intanto i traffici e sempre più si manifestò la necessità della unificazione del diritto cambiario. Quasi tutti gli Stati di Europa estesero il proprio dominio con possedimenti coloniali in altre parti del mondo, e più vivi si fecero i commerci tra le colonie e la madre patria, anche perchè prevalse a poco, a poco, in modo definitivo il principio della *porta aperta*. Anche da questo per effetto dello sviluppo coloniale, derivò un nuovo e miracoloso impulso di tutti gli scambi internazionali.

È così che nel 1906 la questione della unificazione delle leggi di cambio internazionali fa di nuovo capolino in una proposta della Camera di commercio di Verona.

Poco dopo questa proposta è accolta con plauso dalla Camera di commercio di Monaco di Baviera e dal sindacato dei commercianti di Berlino.

Successivamente un voto autorevole venne emesso dal Congresso delle Camere di commercio riunite nel 1906 a Milano; e finalmente noi veniamo all'importantissima

mozione deliberata dal *Reichstag* germanico, che all'unanimità, in una seduta del passato anno invitava il Governo tedesco a farsi iniziatore di un accordo internazionale per procedere alla desiderata unificazione.

Il Governo tedesco incaricò allora un illustre giureconsulto, il mio ottimo amico professore Felix Meyer di studiare un testo di codice internazionale, e parecchi colleghi hanno avuto occasione di sentire con quanto zelo, con quanta intelligenza il Meyer si sia dato ad esercitare in tutta Europa una propaganda a favore di questa idea quando egli tenne in Roma una applauditissima conferenza, della quale questo mio discorso è un pallido riflesso.

Dissi sul principio del mio discorso, che su questo argomento meno, forse, che su altri, è difficile raggiungere un accordo giuridico internazionale.

Le varie legislazioni cambiarie, infatti, si possono ricondurre a tre tipi principali: il tipo francese, il tipo germanico ed il tipo inglese. Si intende bene che questa classificazione non è adeguata, se per sistema giuridico si intende la costruzione di norme giuridiche coordinate e concrete in base a determinati principi fondamentali. Non pochi scrittori propongono infatti un sistema belga-spagnuolo ed altre suddivisioni dei tre principali sistemi che or ora ho enumerati; ma a me giova constatare che anche tra questi tre massimi sistemi di diritto cambiario le differenze sono meno grandi di quello che si potrebbe credere.

Secondo il sistema francese, la cambiale è l'attuazione di un contratto consensuale per l'invio di danaro da un luogo all'altro, mentre nel sistema tedesco è una obbligazione scritta resa indipendente dalla sua causa.

Entrambe queste definizioni di fronte alla giurisprudenza attuale dei due paesi possono però ritenersi assolutamente antiquate.

La definizione francese, infatti, trova sostegno nella legge soltanto in tre punti. Ma il primo secondo cui il luogo di pagamento è diverso da quello di emissione, la *remise de place en place* che nell'antico diritto francese costituiva la qualità fondamentale della cambiale, è ora pressochè abbandonato, e resta solo in qualche legge secondaria.

Così la clausola di valuta avuta, è ormai abbandonata, perchè si comprende come si prestava a qualsiasi finzione, e non vi era necessità di segnalare sulla cambiale.

Quanto alla terza differenza, alla provvista di fondi, la legge francese si limita solamente ad imporre al traente di costituire la provvista presso il trattario e lo dichiara responsabile di fronte al possessore di una cambiale scaduta se non l'ha costituita.

La legge francese è alquanto più rigorosa della tedesca sulla girata e sulla accettazione, ma in molti punti si può dire che le dette leggi, per lo sviluppo che hanno trovato per opera della giurisprudenza, sono ormai venute notevolmente accostandosi.

Anche le leggi derivanti dal sistema tedesco, presentano qualche diversità: non tutte chiedono la denominazione di cambiale, ed è questa una differenza tra la legislazione francese e la tedesca. Vi sono poi altre differenze minime tra le due legislazioni come sarebbero il diverso trattamento del regresso, diverso computo delle somme di regresso, necessità di esatta indicazione del luogo e del nome: ma, ripeto, sono tutte differenze di non grande importanza che non sono tali da costituire la impossibilità di un completo accordo tra le due legislazioni.

Anche il sistema anglo-americano ha dovuto fare notevoli concessioni all'equità che era stata fino allora prevalente in Inghilterra ed in molti degli Stati Uniti d'America, ed in seguito a queste condizioni abbiamo avuto una legge che contiene solo alcuni punti fondamentali molto rigorosi, ma che, al di fuori di questi, ha consentito un largo e pratico sviluppo alla giurisprudenza.

Un'altra osservazione abbastanza importante, e che venne già presentata dal Meyer, è questa: che le leggi cambiarie dei vari popoli, fatta eccezione dalla facoltà di obbligarsi, non presentano differenze notevoli fra l'uno e l'altro Stato: non presentano cioè differenze tali, le quali siano insite nella natura dei diversi Stati, come avviene invece per le leggi che regolano i principali istituti del diritto civile. E ciò è fino a un certo punto naturale, perchè, per il carattere internazionale del commercio, doveva necessariamente avvenire che anche le istituzioni che regolano il commercio stesso non presentassero grandi e fondamentali differenze fra un paese e l'altro.

Se noi ora esaminiamo quali siano le diverse zone d'estensione delle tre principali forme del diritto cambiario, noi vediamo che: la legge francese si estende ad una serie di

Stati i quali comprendono tutti insieme 270 milioni di abitanti sopra 28 milioni di chilometri quadrati; la legge di cambio tedesca si estende, per quanto con notevole varietà, specialmente per il tipo che chiamerò italiano, sopra 405 milioni d'abitanti con 42 milioni di chilometri quadrati; e finalmente la legge inglese si estende sopra 485 milioni di abitanti, i quali occupano 40 milioni di chilometri quadrati.

Si può dire che al di fuori del diritto di queste tre grandi nazioni civili si trovano soltanto: la Persia, alcuni degli Stati dipendenti dalla Turchia, (e specialmente il Marocco e alcuni Stati del Sahara); e una gran parte degli Stati dell'Asia, specialmente la Cina, imperocchè è inutile che io dica che anche il Giappone ha adottato quasi alla lettera l'ordinamento di cambio germanico. Nella stessa Cina però si comincia a sentire la necessità di accostarsi ai principi fondamentali della legislazione cambiaria europea, riconoscendo che fino a che manterranno il *chieru-piao*, il *ping-piao* ed altre forme di buoni che oggi vi hanno corso non potrà certamente chiedere alle nazioni europee di rinunciare ai trattati che stabiliscono l'extra-territorialità dei loro sudditi nel grande impero Cinese.

E così, anche nel Marocco e negli altri Stati africani, i quali ancora non hanno adottato alcune delle legislazioni europee per lo sviluppo dei commerci, prevalgono consuetudini tali, per cui l'introduzione di una qualsiasi di quelle legislazioni anche in quegli Stati non si presenta difficile, come estremamente facile sarebbe che essi addivenissero ad una legislazione internazionale.

Certamente si potrà chiedere come avviene che, ad onta di così varie e disformi leggi delle varie nazioni, il commercio possa egualmente continuare il suo sviluppo e si possano continuare così vivi ed intensi rapporti internazionali, e come corrano con tanta frequenza per miliardi e miliardi anche cambiali tra le diverse nazioni.

A questa domanda giova rispondere con una osservazione la quale forse spiega anche perchè sino ad ora non si sia ancora compiuta questa unificazione e perchè questa unificazione non sia poi neanche così assolutamente necessaria come qualche fanatico vorrebbe far credere.

Anzitutto le leggi esistono; ma le leggi, soprattutto nei rapporti commerciali fra le nazioni, sono modificate dagli usi commerciali.

Per conseguenza avviene che ogni qualvolta si trae una cambiale dall'uno all'altro paese si guarda soprattutto alla buona fede di chi la emette, si guarda al credito, si tien conto altresì del timore di controversie giuridiche all'estero, dell'ignoranza in cui specialmente i commercianti si trovano riguardo al diritto straniero.

E per conseguenza, ad onta delle leggi disformi, gli usi commerciali hanno acquistato una tale affinità, una tale solidarietà, che essi temperano e in gran parte distruggono le differenze della legge.

Tutto questo però non basta certamente; ed io vi prego soltanto di pensare quali vantaggi deriverebbero a tutti dal fatto che tutte le nazioni potessero avere un solo tipo di cambiale e che questo unico tipo di cambiale potesse condurci a poco a poco alla istituzione di una stanza di compensazione non dirò mondiale, ma europea.

Chi pensi al grande vantaggio che l'istituzione delle stanze di compensazione ha dato nei singoli Stati, può bene immaginare quali enormi vantaggi deriverebbero al commercio internazionale e allo sviluppo economico dei vari paesi dalla istituzione di una grande stanza di compensazione europea.

Ora è certo che questa stanza di compensazione non è possibile sino a che non si introduca la unificazione nel diritto cambiario delle varie nazioni.

Per raggiungere questo scopo non abbiamo certamente ostacoli che oramai si possano dire insuperabili, ma a superarli giova specialmente non avere grandi ideali, giova limitarsi veramente a ciò che è possibile, prendere le mosse da considerazioni assolutamente pratiche. Escludo però l'idea messa innanzi da alcuni giuristi tedeschi di procedere soltanto alla unificazione del diritto cambiario soltanto per quanto riguarda le cambiali tratte da una nazione all'altra. Io penso che siffatta unificazione sarebbe piuttosto dannosa che utile, in quanto che non farebbe altro che aggiungere una nuova legge cambiaria alle molte altre, che oggi esistono. Non dobbiamo quindi prendere le mosse dalla necessità di unificare nel complesso tutto il diritto cambiario. Riconosco però che questa unificazione deve riguardare soltanto l'emissione della cambiale, la girata, l'accettazione, l'avallo e le obbligazioni munite con privilegio del diritto cambiario.

Guai se i legislatori volessero uscire dalla

unificazione di questi sommi principi del diritto cambiario, occupandosi anche della capacità di coloro che traggono le cambiali o che per qualsiasi titolo possono apporvi la loro firma: questa usurpazione nel campo del diritto civile non sarebbe assolutamente possibile e ci allontanerebbe dallo scopo desiderato.

Per tacere di altre difficoltà mi limiterò ad accennare come assai diversa sia, da Stato a Stato, la maggiore età, come diverse siano le disposizioni dei codici delle varie nazioni per quanto riguarda la capacità delle donne, la quale è ben lungi dal raggiungere ancora in molti di essi quell'ideale al quale io pure con altri colleghi vorrei al più presto arrivare, consentendo anche alle donne come all'uomo di assumere obbligazioni cambiarie.

È inutile che accenni alle speciali istituzioni di inferiorità, che ancora esistono in diversi Stati, taluni dei quali hanno una vera *diminutio capitis*, altri, come la legislazione russa, mantengono ancora la morte civile, altri, come la legislazione anglo-sassone conservano gli *oullaws*, i *King's enemy* ed altri speciali istituti i quali impedirebbero qualsiasi unificazione internazionale.

Del pari stimo impossibile procedere alla unificazione internazionale per quanto riguarda le differenze della procedura. Anche queste differenze debbono rimanere, in quanto che ogni Nazione ha un suo carattere speciale di procedura, il quale riflette, sino ad un certo punto, il carattere speciale del popolo.

Lo stesso può dirsi per quanto riguarda la prescrizione cambiaria, e per la questione se la cambiale sia o no titolo esecutivo, e in quale misura sia titolo esecutivo.

Ma all'infuori di questi punti, che non sono certo sostanziali per la unificazione del diritto cambiario, io credo che questa si possa compire con grande facilità. È vorrei che da Roma partisse l'invito alle altre nazioni per riuscire in questo intento, vorrei che esso partisse da questa Roma, che fu per tanti secoli la madre del diritto, da questa Roma, alla quale ancora si affissano gli occhi di tante nazioni, e che più di qualsiasi altra città del mondo può aspirare al titolo di città universale.

Ed è iniziativa degna del nostro paese. Noi siamo stati i primi a formare un codice internazionale di diritto cambiario e se risaliamo nei tempi, per evocare il ricordo di altri

secoli, noi troviamo che gloria italiana è al postutto la cambiale, gloria italiana sono le leggi marittime delle nostre meravigliose repubbliche di Pisa, Venezia, Amalfi e via dicendo, leggi che vennero allora imitate in tutta l'Europa civile. È giusto dunque che l'Italia mantenga alte le sue tradizioni; ed io sarei lieto se l'onorevole Orlando, che ha sì vasta coltura giuridica e come pochi altri conosce il valore della legislazione internazionale, fosse su questo punto il degno successore di Marco Minghetti e di Pasquale Stanislao Mancini, per opera dei quali così notevoli passi l'Italia ha fatto nello sviluppo della legislazione internazionale.

Così anche noi potremo esclamare un giorno come Cicerone, e con noi potranno lietamente esclamare giuristi e commercianti di tutti i paesi « *Non erit alia lex Romae, alia Athenis, alia nunc, alia posthac, sed una eadem que lex apud omnes gentes et omni tempore obtinebit.* »

Sia gloria italiana l'unificazione di questo diritto; sia vanto della Camera italiana e del Governo nostro l'aver ad essa contribuito col suo voto, con la sua parola, con l'opera sua! (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Emilio Campi, Larizza, Aroldi, Fera, Emilio Bianchi, Turco non sono presenti. S'intende dunque che abbiano rinunciato a parlare.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cimorelli.

CIMORELLI. Onorevoli colleghi, la discussione del bilancio di grazia e giustizia procede quest'anno calma e serena. Hanno già parlato quattro oratori, e non abbiamo udito come gli anni passati attacchi vivaci, ed aspre censure; non abbiamo udito aggredire la magistratura e i magistrati; non abbiamo assistito a quelle manifestazioni di odio e di rancore, e direi anche a quei pettegolezzi che si sono svolti altre volte in quest'Aula, discutendosi il bilancio di grazia e giustizia. Tutti gli oratori che hanno parlato finora si sono indugiati intorno a particolari riforme legislative, e l'onorevole Brunialti, ultimo degli oratori che hanno parlato finora, ha svolto con quella maestria, con quella dottrina che gli è propria, uno studio completo intorno alla cambiale, intorno al diritto cambiario internazionale, stando nella Assemblea quella ammirazione di cui egli è degno.

Io credo che questo fenomeno, la mancanza cioè quest'anno degli attacchi diventati abituali ed anche dolorosi alla magi-

stratura, va spiegato in un modo assai semplice: erano esagerazioni, erano calunnie addirittura, quelle che venivano fatte in quest'Aula contro il corpo della magistratura, che non trovava altro difensore autorevole se non il ministro guardasigilli. C'era grande esagerazione; ma io credo che questa quiete, questa calma che oggi si nota in questa Assemblea debba pure essere attribuita al merito delle leggi che l'Assemblea ha votato, delle leggi che hanno permesso la epurazione tanto opportuna di vecchi elementi e di uomini indeboliti dagli acciacchi fisici.

Taluni elementi guasti sono puranche stati eliminati; ed è pur merito dell'onorevole guardasigilli, se ha proceduto con energia quando questa energia era necessaria. Quando appena si è notato che uno scandalo poteva sorgere, che vi era la necessità di un rimedio, l'onorevole guardasigilli non ha atteso che fosse portata la questione alla Camera; ed egli medesimo si è fatto iniziatore, ha disposto quell'inchiesta con la quale si è chiarito se colpe, se mancanze vi erano, e i rimedi sono stati apportati prontamente.

Io credo che lo svolgimento che ha preso la discussione del bilancio sia giusto, ed abbia indicato all'onorevole ministro taluni bisogni della nostra legislazione; ed è appunto su questo terreno che richiamo anche io l'attenzione dell'onorevole guardasigilli.

Io mi propongo di discutere di tre temi, di richiamare l'attenzione del ministro guardasigilli sulla condizione dei notai, sulla condizione dei portieri giudiziari, sulla necessità di affrontare taluni problemi inerenti alla procedura penale.

È vero: non vi è quel movimento, quella agitazione, in seguito alle quali ormai si vede che si fanno le leggi: la classe dei notai non si agita.

Da che deriva questo fenomeno? Da ciò che in questa classe non tutti si trovano nelle medesime condizioni.

I notai dei grandi centri si trovano in condizione assai buona, alcuni arrivano a percepire dalle 20 alle 30 mila lire annue e costoro naturalmente non gridano, non schiamazzano, non si agitano perchè non hanno interesse ad agitarsi, a promuovere quelle forti correnti della pubblica opinione, in seguito alle quali si ottengono risultati notevoli.

Ma disgraziatamente, di fronte alla condizione in cui si trovano i notai delle grandi città, è deplorabile lo stato e la condizione

dei notai dei piccoli centri. Essi languono nella miseria, la loro vita è assai grama, i loro lucri sono assai limitati. Essi litigano continuamente con la fame, ed è ben strano che la legge faccia ad essi l'obbligo di rimanere in residenza, nella sede loro assegnata, in cui, trattandosi di piccole sedi, non possono vivere, in modo che per poco che escano poi dal distretto, che si allontanano dalla propria sede vadano incontro a contravvenzioni.

Quindi il notaio, per disposizione medesima della legge, si trova in questa dolorosa situazione di dover andare incontro ad ogni specie di privazioni, se non vuole incappare di continuo in contravvenzioni e in procedimenti disciplinari a suo carico.

Io richiamo su questo fatto tutta l'attenzione del ministro guardasigilli e domando a lui quale sorte è riservata al codice notarile, che pure il suo predecessore ebbe l'onore di presentare al Senato; in quale stadio si trovi questo disegno di legge se pure non sta a candire negli Uffici del Senato; io domando se è stato nominato il relatore, e, se lo è stato, a che punto sono i lavori della Commissione.

È indispensabile, è urgente venire in aiuto dei notai dei piccoli centri, sollevarne il prestigio richiedendo maggiori titoli, per la nomina, e soprattutto migliorarne la condizione economica, facendo in modo che in un mandamento non vi siano otto, dieci, dodici notai, come presentemente, ma riducendone il numero in maniera che possano vivere decorosamente, come esige l'ufficio nobilissimo che esercitano.

Mi auguro che il ministro guardasigilli vorrà dare un impulso ai lavori della Commissione ed ottenere che si venga a capo di un risultato pratico, perchè egli non ha respinto il progetto presentato dall'onorevole Gallo, non ha respinto i lavori della Commissione, nominata dall'onorevole Finocchiaro-Aprile, su cui fu fatto poi il progetto dell'onorevole Gallo.

Mi auguro quindi di udire dal banco dei ministri una parola di sollievo in favore specialmente dei notai delle piccole sedi, i quali, con continue lamentele e doglianze, si rivolgono a me, solo perchè ebbi l'onore di essere relatore della Commissione che preparò il codice notarile, che formò poi oggetto del disegno di legge del ministro Gallo.

Ma anche sopra un'altra classe assai misera ed umile io richiamo l'attenzione del

ministro guardasigilli. Accenno ai portieri giudiziari. È una classe completamente negletta e trascurata, sebbene degna di tutta la sua attenzione. Non si può, onorevole ministro, continuare ad amministrare giustizia, con quel decoro che è necessario, tenendo quel servidome che circonda i magistrati nelle aule dei tribunali e che è assolutamente indecente.

Tutte le pubbliche amministrazioni hanno gli uscieri in divisa; solo la magistratura ha dei cenciosi, della gente sudicia, che deve accudire a tutte le esigenze degli uffici giudiziari.

È una cosa scandalosa, perchè questa condizione di miseria e di sudiciume, si ripercuote anche negli uffici che, lasciati in completo abbandono, sono diventati vere fogne.

Ella sa, onorevole ministro, che, anche i locali dei tribunali di Roma, sono tenuti in condizioni così indecenti, da fare schifo e non può usarsi nemmeno energia, da parte dei capi dei tribunali, se questi poveri disgraziati s'industriano per lucrare la vita, strappando all'avvocato il prezzo della lira della toga, e commettendo anche tante piccole ruberie, tante piccole truffe (*Oh! oh!*). Così si spiega il fenomeno di certi portieri che vendono fumo e così si spiega lo scandalo che avvenne tempo fa nella Corte di cassazione, per il quale ci fu anche un processo clamoroso.

Si noti che costoro non sono neppure in condizioni di potersi associare, perchè sono afflitti dalla più dura miseria e per la loro ignoranza non sono capaci di nessun lavoro, di nessuna organizzazione per riunirsi, per indire congressi, ecc. Se appena possono vivere, come possono pensare ad affrontare spese di viaggio e di organizzazione? Un progetto in loro vantaggio fu compilato da una Commissione e quindi si benigni l'onorevole ministro di presentarlo.

Questo problema è tanto più urgente in quanto, passerà ancora qualche anno, ma certamente una volta dovrà essere inaugurato (ed auguro che spetti all'onorevole Orlando tale onore) il nuovo palazzo di giustizia. Ma se in esso si avranno questa specie di portieri, stia pur tranquillo l'onorevole ministro, che presto diventerà una fogna come il palazzo dei Filippini.

Reputo dunque sia indispensabile, sia urgente provvedere nell'interesse dei portieri giudiziari, tanto più che, più di una volta è stato promesso loro un sensibile

miglioramento. D'altra parte, provvedere ad essi è pure una necessità imprescindibile ed un atto di giustizia, poichè l'opera che prestano non è di poca importanza. Non solo essi hanno diritto di vivere, ma debbono dare anche garanzie di moralità. Oggi vediamo che gli uffici dei portieri sono quasi sempre occupati da persone poco adatte.

Sono pochi i portieri i quali sono degni dell'ufficio che occupano, tenendo conto che la loro missione è delicatissima. Titoli, documenti di un'importanza che decide talvolta del patrimonio, della fortuna di una famiglia, gli stessi processi passano per le loro mani.

Anzi è ammirevole che, con la miseria che tormenta questa classe, non succedano continuamente reati di sottrazione di documenti.

Credo inutile ogni insistenza su questo argomento, perchè la causa che ho accennato è tanto buona che sarà certo difesa dallo stesso ministro Orlando.

PLACIDO. Chiedo di parlare.

CIMORELLI. Richiamo poi l'attenzione della Camera e del ministro su un altro gravissimo tema, di cui credo che l'onorevole ministro, il quale ha mente così agile e tanta meravigliosa attività, si stia già occupando.

Ormai di leggi intorno all'ordinamento giudiziario se ne son fatte anche troppe.

ORLANDO V. E, *ministro di grazia, giustizia e culti*. Non mai troppe. Ma certamente abbastanza.

CIMORELLI. Non mai troppe, ma certamente bastevoli per ora almeno: si sono soddisfatte le più urgenti richieste dell'ordine giudiziario.

Ora sembra a me che sia indispensabile che l'onorevole ministro rivolga la sua attenzione alla procedura penale.

I lamenti del paese sono giustificati. Diceva l'onorevole Sichel che c'è un progetto ed anch'io lo conosco. Ebbe il merito di condurlo in fondo come progetto l'onorevole Finocchiaro-Aprile, ma è stato preceduto da una serie infinita di altri progetti e nessuno è giunto a risultati definitivi.

Il male in simili rincontri credo derivi dal fatto che si nominano Commissioni troppo numerose, per quanto composte di uomini insigni, di giuristi eminenti, e la Commissione che studia il progetto di codice di procedura penale è presieduta da un insigne giureconsulto come è l'onore-

vole Villa. Però sono progetti troppo complessi.

È troppo difficile il compito di condurre in porto un progetto siffatto.

Senza dubbio illustrerebbe qualsiasi Ministero l'approvazione di un codice così necessario come quello di procedura penale, ma io temo sia un compito troppo arduo in questo momento.

Io vorrei che l'onorevole guardasigilli seguisse il sistema da lui prediletto, scegliesse cioè nel codice di procedura penale le parti più urgenti, i capitoli più necessari, ed allora si renderebbe facile l'approvazione della legge.

Perchè se il ministro intende di insistere nell'approvazione completa del codice di procedura penale, io, pure augurandogli di rimanere a quel posto tanto tempo da venirne a capo, ho ragione di temere che egli non possa riuscire nell'arduo intento, e penso che sarebbe più proficuo seguire il sistema delle riforme parziali; non progetti complessi, mastodontici, non codici, ma disegni speciali e semplici su determinate materie, sulle parti più urgenti ed indispensabili.

Certamente non si potrà non tener conto di quello che è il lavoro di una Commissione come quella presieduta dall'onorevole Villa. L'onorevole Villa mi ha detto pochi minuti fa che egli ha preparato la relazione per il primo libro; ma gli altri libri non sono stati ancora toccati. Certamente, è indispensabile che intorno a certi argomenti si provveda legislativamente e subito. Intorno alle prove, specialmente alla prova generica, il Codice di procedura penale attuale è troppo difettoso. Certamente, le garanzie intorno all'interrogatorio, la necessità di dare assistenza al giudicabile, sono tutte innovazioni indispensabili ed oramai potrebbero formare oggetto di speciali disegni di legge da parte dell'onorevole ministro guardasigilli.

Quello poi ch'è indispensabile e che forma oggetto di continui lamenti è la sollecitudine e la rapidità dei procedimenti. Senza dubbio, con la procedura attuale, sono inevitabili le lungaggini.

Non è torto dei magistrati e neanche sempre degli avvocati (i quali per altro ne hanno spesso il merito) se taluni processi diventano eterni.

L'onorevole Cavagnari si è lamentato, come tanti altri deputati, delle lungaggini e della durata eccessiva dei processi; arri-

vano a durare per anni ed anni. Ma la principale causa di questo ritardo deriva appunto dalla procedura penale. E l'onorevole ministro sa benissimo che non possono i magistrati, con la procedura penale in vigore, impedire i ritardi.

Bisogna pur persuadersi (e chi ha avuto l'onore di presiedere Corti d'assise e Corti d'appello può dirlo senza pericolo d'essere smentito) che se un avvocato si ostina a non voler trattare la causa, la miglior cosa è di differirla senz'altro, perchè, altrimenti, si perde un tempo preziosissimo, senza ottenere nessun risultato.

Bisogna dunque armare il presidente di poteri tali che valgano ad impedire gli artifizii e le cattive arti dei difensori, i quali dal tempo sperano sempre, perchè tutto si attenua col tempo. Prolungando la discussione di una causa dinanzi la Corte d'assise per due o tre anni, è tanto di guadagnato per i malfattori.

Le garanzie le quali sono stabilite dal Codice nostro con soverchia larghezza a presidio dell'innocenza sono travolte a beneficio dei veri colpevoli e si vede che quelle garanzie o quegli istituti che dovrebbero stare a presidio dell'innocenza e del retto funzionamento della giustizia sono travisati e sconvolti. (*Cenno di assenso del deputato Fani*).

Mi fa piacere che l'onorevole Fani approvi queste osservazioni. Come dicevo, sono travisati e non servono che alla salvezza dei veri colpevoli.

SICHEL. Dipende molto dall'istruttoria segreta.

CIMORELLI. Io ho richiamato l'attenzione dell'onorevole ministro sulla necessità di regolare meglio la prova generica. È forza di ridurre il numero dei difensori, dei periti e dei testimoni, se si vuole abbreviare la durata dei dibattimenti.

Insomma, io prego l'onorevole ministro di seguire il suo metodo: scelga della procedura penale quelle parti che sono più urgenti ed aggiunga ai tanti titoli di benemerenzza che egli ha, anche quest'altro non meno utile ed importante.

Nella sua splendida relazione l'onorevole Fani ci ha fatto l'elenco delle leggi e provvedimenti emanati dal ministro; ed ho fede che l'onorevole Orlando, come ha proposto particolari riforme per la procedura civile, farà altrettanto per la procedura penale, dando così soddisfazione ad un vero bisogno dell'amministrazione della giustizia ed

incontrando il plauso del paese. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carnazza.

CARNAZZA. Onorevoli colleghi! La discussione di questo bilancio, per la vastità delle materie che ad esso si connettono, dà luogo ogni anno ad una tale fioritura di proposte di radicali riforme che davvero non basterebbe la più lunga vita ministeriale (ed io l'auguro lunghissima all'onorevole Orlando) nonchè per tradurle ad effetto, ma solamente per farne oggetto di studio.

Dall'unificazione del diritto cambiario internazionale alla soppressione dell'istituto del fallimento, dalla riforma del diritto privato alla modifica del sistema probatorio, dalla riforma del procedimento esecutivo alla riforma della legge sul notariato sono tanti e così vasti gli argomenti che possono prestarsi alla trattazione in occasione di questo bilancio che spesso la discussione medesima rischia di degenerare in una accademia.

Questa sarebbe già stata per sè stessa una buona ragione per farmi rinunciare a prendere la parola se non avessi sperato che la benevolenza della Camera fosse anche accordata a poche parole le quali hanno un intendimento pratico più che altro, perchè sorgono dalla quotidiana constatazione del bisogno di migliorare l'ordinamento della nostra giustizia, il quale ultimo fine deve essere ed è poi il desiderio maggiore di chi ha veramente amore di libertà.

Noi abbiamo bisogno per il buon funzionamento della nostra giustizia di buone leggi e di buoni magistrati. In riguardo alle leggi abbiamo un tal numero di disposizioni legislative da applicare e tale una quantità di disposizioni spesso contraddittorie, moltissime volte niente coordinate fra di loro, che non a torto esse sono state paragonate ad una selva selvaggia; quindi è che non può ascriversi a colpa di coloro che sono chiamati ad applicarle se qualche volta essi non trovano la diritta via.

Fu proposta in questa Camera, come oggetto di studio, l'istituzione di un ufficio legislativo, ed è ancora certamente nella mente di molti nostri colleghi il poderoso discorso con cui l'onorevole Schanzer sosteneva questa istituzione. (*Interruzione*) Questo istituto avrebbe dovuto agevolare l'opera del Parlamento e renderla perfetta ed a questa proposta, come a tutte le altre di questo genere, il guardasigilli del tempo

promise che avrebbe dedicato il suo studio nominando forse un'apposita Commissione per vedere se ed in quanto questa proposta potesse essere attuata.

Ma l'onorevole Schanzer andò al Ministero e certo non per colpa sua, nè per colpa del Governo essa non ha avuto pratica attuazione. Nè io mi nascondo le gravissime difficoltà che un progetto di questo genere incontrerebbe, anche per la diffidenza colla quale il Parlamento stesso, il quale vedrebbe insidiata la sua prerogativa, accoglierebbe questa proposta, per la difficoltà di delimitare le attribuzioni di questo nuovo organo amministrativo in confronto a quelle del maggior consesso amministrativo del nostro paese.

Ma indipendentemente da una riforma di questo genere, crede l'onorevole guardasigilli che qualche cosa non possa farsi anche tenendo conto soltanto dei nostri attuali ordinamenti amministrativi? Esiste già qualche cosa ed è appunto perciò che io richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro per chiedergli se qualche cosa non possa esser fatta onde far funzionare gli istituti esistenti in modo che rispondano ad una indiscutibile necessità della nostra pratica.

Spesse volte (e specialmente per quanto riguarda la legislazione finanziaria, il difetto si riscontra più evidente e più apparente), nel dedalo infinito di leggi, di regolamenti e di circolari si finisce per non sapere quale sia la disposizione legislativa che debba essere applicata; e si finisce per fare l'opposto di quello che la legge comanda.

Un ordinamento ragionevole di questo materiale legislativo, un raggruppamento sistematico di esso e tale che sia facile ed accessibile, non potrebbe essere raggiunto senza radicali riforme, senza lungo studio, senza lunga meditazione, in modo da rendere valido servizio all'amministrazione della giustizia? Credo di sì; e credo che la mente pratica dell'onorevole Orlando possa anche a questo problema, di notevole importanza, trovare la soluzione.

Ma credo che non basti il rendere più facile l'applicazione delle leggi ai magistrati i quali sono chiamati ad applicarle; e credo che sia primo compito del ministro guardasigilli quello di curare che la legge sia effettivamente applicata e che non rimanga lettera morta.

Noi invociamo spessissimo leggi nuove e riforme di quelle esistenti, le quali ci sem-

brano insufficienti ad assicurare il funzionamento della giustizia; ma, prima di chiedere ed applicare riforme, credo che non sarebbe opera vana quella d'indagare se effettivamente le leggi esistenti, saviamente applicate, non possano dare risultati maggiori e migliori di quelli che esse diano. Si potrebbero moltiplicare gli esempi di disposizioni legislative le quali non ricevono applicazione nella pratica, a cominciare da quelle disposizioni penali che riguardano, per esempio, la riprensione giudiziale e l'arresto in casa, a quelle altre disposizioni della procedura penale che danno facoltà al giudice di liquidare nella sentenza le spese del giudizio penale: ciò che abbrevierebbe di molto il procedimento, diminuirebbe le spese e semplificherebbe la procedura.

Ma, per non andare a tutti questi esempi e per limitarmi a ciò che ha più stretta attinenza con la discussione del bilancio e con l'amministrazione della giustizia, credo che si trovino nelle nostre leggi molte disposizioni che favorirebbero l'amministrazione della giustizia, ma che non hanno applicazione di sorta.

Già il nostro codice di procedura civile, per una specie di procedimento, e più tardi la legge del 1901 per la riforma del procedimento sommario non imposero già per tutti i casi la nomina del relatore nelle cause civili; ma certamente favorirono questa nomina. Ed effettivamente, quando la relazione pubblica della causa non sia solamente una esposizione d'atti e di date, ma rispecchi la posizione vera della causa ed accenni alle questioni principali di essa, obbliga il magistrato ad uno studio accurato e lo sottopone al controllo delle parti e degli avvocati. E certamente da questo studio preventivo e da questo controllo sarebbero evitate molte volte quelle sentenze che, fondate su errori di fatto o su conoscenza di documenti, sono molto spesso indice di mancanza di diligenza del magistrato. Ora questa disposizione, la quale è pure così utile al funzionamento della giustizia, crede il ministro che sia applicata così come la legge vorrebbe che fosse applicata?

In una relazione fatta al bilancio di grazia e giustizia, l'onorevole Sacchi scriveva così: « Una riforma che non costa nulla, che non ha bisogno di leggi speciali, ma che potrebbe venire dai capi dei collegi giudicanti, sarebbe quella di affidar sempre, almeno in grado d'appello, ad un membro del collegio la relazione della causa,

in applicazione dell'articolo 178 del codice di procedura civile e dell'articolo 5 della legge 31 marzo 1901 ».

Io non so se l'onorevole Sacchi, diventato ministro, si sia ricordato di quest'utilissima proposta che faceva da relatore; so però che anche presentemente questa è una disposizione di legge che non trova applicazione.

Non solo, ma il nostro regolamento giudiziario prescrive che è il presidente quello che deve regolare la discussione: ora a che cosa si riduce mai questo regolamento della discussione? Fatte le debite eccezioni, perchè vi sono capi di Corti o di Tribunali i quali adempiono con coscienza al loro dovere, i quali in questo modo rendono facile e pronto l'esercizio della funzione giudicante; all'infuori di queste eccezioni generalmente a che cosa si riduce mai questa direzione della discussione che la legge affida al presidente?

La discussione, di cui si ostenta l'assoluta inutilità, procede ingombrante e più per sodisfazione delle parti e degli avvocati, che per sodisfazione della giustizia; la discussione non viene limitata alle questioni vere della causa, non viene contenuta nei suoi veri confini ed essa riesce molte volte assolutamente inutile.

Ed anche un momento fa, uno degli oratori che mi ha preceduto nella parola, rilevava come questa discussione stessa fosse tante volte soppressa, come l'oralità del giudizio, la quale anche in materia civile è uno dei capisaldi del nostro ordinamento giudiziario, è addirittura soppressa e, salvo casi eccezionali affatto, di questa discussione non si tiene alcun conto.

E quali vantaggi non si avrebbero se si vedesse subito, come immediata conseguenza di questa discussione, alla quale giudici e presidente dovrebbero venire preparati, la pronunzia della sentenza!

Anche qui la legge stabilisce che i giudici debbono deliberare dopo la discussione della causa. Solo in via eccezionale consente che la pronunzia della sentenza sia rimandata a qualche udienza successiva; ma anche qui il *debbono* della legge è rimasto lettera morta: passano settimane e qualche volta mesi interi prima che la sentenza sia pronunciata e se la discussione attraverso il dormiveglia dell'udienza avesse ancora lasciato una qualche impressione nell'animo di quei giudici, che venivano all'udienza senza nulla conoscere

della causa, è evidente che questa impressione è stata di gran lunga attenuata o è addirittura scomparsa e si è dato ragione a colui il quale proclamava che la discussione era perfettamente inutile. E intanto in questo frattempo, il controllo della pubblica opinione è andato diminuendo, l'impressione di qualche giudice si è affievolita, l'opera collettiva del collegio si è trasferita nell'opera personale del relatore. Questa è insidiata da tutti quei pericoli che minacciano la retta amministrazione della giustizia, è stata forse piegata la sua coscienza, e certamente in ogni caso la sua sentenza, più che essere il prodotto della mente del collegio giudicante, è spesso l'espressione della volontà del relatore. Tutto questo è contro l'amministrazione della giustizia, contro le disposizioni della legge, la quale, prima di parlare di riforme, o di modificazioni, dovrebbe certamente essere applicata.

E se dalle leggi noi passiamo a coloro che sono chiamati ad applicarle, io non posso che associarmi al coro di plauso che da ogni parte della Camera si è elevato a lodare l'opera illuminata dell'onorevole Orlando, coro che trova un'eco autorevolissima nella relazione che fu fatta a questo bilancio.

L'onorevole Orlando, che ebbe il grande merito di condurre in porto la riforma della nostra magistratura che per tanti anni era stata una promessa non adempiuta, l'onorevole Orlando, che con coraggio sagace ha iniziato l'opera di epurazione della nostra magistratura la quale di epurazione aveva bisogno, sapeva e sa che ancora non poco gli resta da fare. Anche qui io non gli chiedo nè grande riforme, nè lunghi studi.

Io gli chiedo quei provvedimenti, che nei limiti della legge vigente, nei limiti delle attribuzioni del suo altissimo ufficio, egli può agevolmente prendere. Ed apprima, pensi l'onorevole ministro di quanto giovamento non sarebbe che la nostra magistratura fosse meglio fornita di libri.

Da alcuni anni, è verissimo, per la via maestra dei concorsi, entra nella magistratura una pleiade di giovani valorosi, i quali ne hanno rinsanguato l'organismo, i quali certamente, col soverchiare del loro numero, faranno diventare quantità trascurabili gli elementi deficienti del corpo, e che danno tanto bene a sperare dalla nostra magistratura. Ma come si può mai sperare che questi giovani valorosi conservino ed aumentino il loro valore, come si può pretendere che

essi, che sono lontani delle sedi universitarie, che sono lontani dalle grandi città, dove si trovano le biblioteche, possano conservare ed anche elevare la loro coltura, e possano tener conto delle nuove trasformazioni sociali e seguire il continuo divenire del diritto?

Presentemente, meno qualche raccolta di giurisprudenza, nelle sedi di tribunale e di Corte d'appello, i giudici non hanno altri libri a loro disposizione. Io non chiedo certamente all'onorevole Orlando di istituire una biblioteca in ogni sede di pretura, ma non può egli fare che le biblioteche esistenti, a cominciare da quella del Ministero di grazia e giustizia, siano messe a disposizione di questi funzionari? Non potrebbe egli fare una specie di biblioteca giuridica circolante, alla quale i giudici potessero ricorrere, avendo conoscenza del catalogo?

Non può egli invocare dal suo collega della pubblica istruzione facilitazioni nel prestito dei libri dalle biblioteche governative e universitarie? Come vede, onorevole Orlando, sono piccoli i provvedimenti che chiedo, ma tali che saranno di grande effetto se, per mezzo di essi, si potrà ottenere che i giudici si mantengano, meglio e di più di quel che adesso non facciano, al corrente della scienza.

Ed ora vengo ad un'altra questione, ad una questione che poco fa venne accennata dall'onorevole Cimorelli, e la quale si collega con quella dei portieri giudiziari, pei quali tante parole sono state spese e tante promesse finora non sono state adempiute e pei quali (è detto anche nella relazione dell'onorevole Fani) l'onorevole Orlando spende il suo tempo, preparando un disegno di legge.

Io voglio parlare dei locali giudiziari, i quali, specialmente nelle nostre contrade del Mezzogiorno, rappresentano uno di quegli stati di fatto, che sono assolutamente intollerabili. Io non dirò che il volgo trae conseguenze, certamente non sempre giuste, dal fatto che in qualche luogo i locali giudiziari sono nello stesso locale della direzione del lotto; ma è certo che la giustizia ha bisogno di mantenere anche esteriormente quel prestigio che deve servire a dare autorità nel popolo alle sentenze.

L'onorevole Orlando non può non conoscere quali siano le condizioni dei nostri locali giudiziari: mura scalciate, pavimenti traballanti, porte sgangherate, negli angoli le immondizie accumulate da mesi, alle fi-

nestre i vetri, o mancanti, o tali da aver perduto completamente la trasparenza. Ed in queste stanze ed in questi locali, su sedie indecenti, giudici i quali abbandonano sulle sedie medesime toghe indecentemente luride per il lungo uso, quasi avessero ribrezzo di essere vestiti di quell'abito, che pure dovrebbe costituire il loro massimo orgoglio.

Ora, crede, onorevole ministro, che sia possibile in queste condizioni esteriori che la magistratura nostra abbia a conservare quel prestigio il quale è condizione essenziale perchè essa sia rispettata e perchè essa abbia nell'animo delle nostre popolazioni (le quali hanno tanta sete e tanto desiderio di giustizia) effettivamente quella influenza che dovrebbe avere come il più sacro, il più autorevole dei nostri istituti?

Certamente la questione non può essere risolta da un giorno all'altro. Certo il fatto che con un recente provvedimento del Parlamento sono state avocate allo Stato le spese di manutenzione dei locali giudiziari eserciterà la sua influenza anche su questo.

Ma creda, onorevole ministro, che in mezzo a tante riforme di così grande importanza, quelle che hanno attinenza alla manifestazione esteriore del prestigio della magistratura sono certamente fra le più urgenti e le più gravi.

Come vede, onorevole ministro, io non ho parlato nè di grandi riforme nè di leggi speciali che la coscienza giuridica del paese non reclama.

Io ho domandato a lei provvedimenti che ella nel suo spirito pratico e fine certamente troverà necessari o per lo meno utili, ed io mi auguro che delle mie osservazioni vorrà tener conto. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. Spetta di parlare all'onorevole Placido.

PLACIDO. Onorevoli colleghi: io entro in un campo mietuto. Dirò poche parole di qua e di là volgendo lo sguardo fuggevole, lo sguardo che possa solo rilevare gli inconvenienti, poichè mi pare che non sia nè il tempo nè la opportunità di fare lunghi discorsi.

Comincerò dagli umili, i portieri giudiziari, raccomandati già dall'egregio amico Cimorelli. Io non sono il presidente di quella associazione, però ricordo, da vecchio parlamentare, che di questi miseri mi sono occupato per moltissimi anni e senza frutto. Da parecchi ministri che hanno seduto a quel banco io ho avuto parecchie volte pro-

messe e assicurazioni, ma il promettere è stato lungo e corto il mantenere. Certo, non faccio colpa agli uomini, certo io non dico che sieno stati i ministri trascurati o responsabili o colpevoli, o negligenti in un modo qualsiasi. No. Forse è la condizione delle cose che ha portato questa dimenticanza inescusabile per i più poveri, che rappresentano pure una parte importante nell'ingranaggio della giustizia.

Una parte importante, perchè (non è inutile ricordarlo) portano documenti, processi penali, produzioni, e sono adibiti ad incarichi gelosissimi. Eppure non sono curati, non hanno che poche lire al mese, con le quali appena appena possono sfamarsi: sono individui sforniti di mezzi. Come si fa a pretendere che questi umili ministri della giustizia serbino le leggi del decoro e della onestà?

Veggio al mio fianco l'onorevole Berenini, benemerito relatore della legge sulle cancellerie. In quella occasione ebbi l'onore di fare da presidente: presentammo un ordine del giorno preciso, netto, chiaro ed il ministro onorevole Orlando, che con tanto lustro siede a quel posto, ci fece l'onore di accettarlo senza discussione. Diceva: « La Camera invita il Governo a provvedere di urgenza alla sorte dei portieri giudiziari ». Io debbo credere che quell'ordine del giorno non sia stato cancellato dalla mente e, più che dalla mente, dal cuore dell'onorevole ministro.

Ed è perciò che nell'interesse di questi infelicissimi io spendo la mia modesta parola nella sicurezza che non si sia obbligati a ritornare altre volte a ribattere sempre la stessa solfa, a ricominciare sempre le stesse nenie; perchè a me pare che una buona volta la condizione di questi infelici meriti indispensabilmente l'intervento del Governo con una legge di equità e di giustizia; e passo oltre.

La procedura penale. Io non voglio portare vasi a Samo, nè voglio dire cosa, che non sia stata già detta, ma ricordo che della procedura penale si parlò dal 1890, quando si pubblicò il codice penale.

Fino da allora questa legge, lo ricordiamo tutti, ebbe varie modificazioni per accomodarla ai bisogni del novello codice, che non si pubblicava. Che ne è avvenuto? Via, via, che siamo andati avanti con gli anni, questa legge ha subito altre modificazioni: ultimamente, per esempio, il dibattimento innanzi alla Corte d'assise è stato modifi-

cato. In altri termini la legge di procedura penale mi pare che sia un mosaico legislativo. Comprendo che non sia facile presentare un codice novello, il quale, per di più, debba essere discusso e studiato dai più insigni giuristi d'Italia, ma è per me garanzia che a capo di questa Commissione sia un giurista emerito nostro collega, che, lo ricordo a ragion d'onore, è quegli stesso, che presiedeva la Commissione per la pubblicazione del codice penale.

È bene che venga una buona volta in discussione questo codice nuovo. Non è possibile andare avanti così col pericolo di incappare sempre in qualche inconveniente legislativo! L'onorevole Cimorelli ha manifestato la sua idea invitando il ministro a seguire il sistema tenuto in altre parti della legislazione, cioè di presentare, non un complesso di legislazione procedurale, ma esclusivamente qualche parte separatamente.

È un sistema certo degno di lode e, dirò di più, degno di successo, come abbiamo pur visto in parecchi sforzi, non rimasti infruttuosi, da parte dell'onorevole ministro. Mi sia permesso però qualche dubbio in proposito.

Come si fa a staccare la parte procedurale, che riflette il giudizio, senza tenere presenti le regole di competenza? Come si fa a credere che di fatto si possa prescindere dalla parte che riflette l'istruzione, per dire che così si è andati avanti sollecitamente, per dire che così si dà campo ai magistrati di rompere una volta gli indugi nei processi penali?

Ne dubito perchè credo che la maggior parte degli intoppi, delle pastoie procedurali, si annidi precisamente in quella parte che riflette la istruttoria del processo, in quella parte, che riflette la competenza del procuratore del Re, del giudice istruttore, della Camera di consiglio, di quei poteri, che debbono costituire l'ingranaggio istruttorio.

Allora, se gli ostacoli derivano da quella parte, facciamo pure la nostra legislazione procedurale in rapporto ai dibattimenti; noi avremo dettato qualche norma, ma non tolto l'inconveniente. Come si fa a non regolare la parte istruttoria, che riflette l'interrogatorio?

La Francia oramai da anni ha inaugurato un sistema novello di procedura. Saremo noi soltanto, che, dopo tanti anni, non avremo preso ancora una risoluzione definitiva?

Ripeto, è un dubbio, ma non intendo con questo di ostacolare l'idea, che, secondata, potrebbe essere apportatrice di frutti; dico soltanto: badiamo che anche nella scelta della parte legislativa che può essere presentata divisa, a pezzetti, direi, ci vuole criterio, ci vuole esperienza pratica più che legislativa per conoscere quali possano essere i risultati del discutere una parte di procedura piuttosto che l'altra.

E passo oltre, e pregherei l'onorevole ministro di volgere uno sguardo anche al modo col quale si svolge la giustizia civile in rapporto ai giudizi di graduazione di espropriazione.

Lo abbiamo detto tante volte, l'ho inteso dire migliaia di volte qui, che è pronto il progetto. E venga, e si discuta, ma quando leggo sui giornali che si arriva persino al sesto, al settimo, all'ottavo, al decimo ribasso della proprietà, in altri termini si cove con la forma apparente di giustizia quella che può sembrare una spoliazione, allora io dico: il legislatore deve intervenire, e prontamente, perchè appunto la privata sostanza non venga dilapidata attraverso tutti gli eccessi procedurali e legislativi.

A me preme anche un altro lato: la tutela dei minorenni.

Se è certo buona la legge in tutto quello che può interessare il procuratore del Re, come il naturale tutore dei minorenni, di questi infelici abbandonati, è pur vero, ed io lo so, che spesse volte i passati guardasigilli e mi pare anche l'attuale, si sono occupati di questi infelici raccomandando alla capacità, alla solerzia dei procuratori del Re di volgere a tempo lo sguardo a quei miseri abbandonati da tutti.

Ma in fatto, lo vediamo noi nelle grandi città, in fatto la esperienza ci mostra che la tutela non è rigidamente mantenuta, non per colpa degli individui, non per poca accortezza dei procuratori del Re, ma per quell'insieme caotico di disposizioni che non danno la mano libera al procuratore del Re.

E qui mi assocerei di cuore all'ultima raccomandazione testè fatta dall'onorevole Carnazza. L'onorevole ministro venga un istante a Napoli...

MIRA. Sotto questo punto di vista può andare da per tutto, perchè in tutta Italia è lo stesso.

PLACIDO. Naturalmente io parlo della mia città che meglio conosco; ad ogni modo io mi unisco di cuore alla premura dell'o-

norevole amico Mira e pregherei il ministro di benignarsi di girare per tutti i centri giudiziari e si potrebbe davvero dire: povera e nuda vai... giustizia!

Perchè effettivamente vediamo che mentre si fanno leggi, si enunciano proponimenti, si sentono discorsi splendidissimi in rapporto alla elevazione morale e materiale dei magistrati, noi vediamo che la povera magistratura deve amministrare questa giustizia in locali luridi, sforniti di sedie, di tutto, in locali, per dirlo con una parola sola, indecenti; ed anche la forma esteriore, o signori, voi me le insegnate, deve contribuire a quel decoro a quel prestigio della magistratura che tutti ci proponiamo di elevare.

Ho detto di volere fuggevolmente raccogliere qua e là entrando in un campo mietuto: credo di aver detto abbastanza, attenderò con fidente sicurezza la risposta dell'onorevole guardasigilli. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Borsarelli.

BORSARELLI. Onorevoli colleghi, uno degli oratori, che mi ha preceduto (se non erro, l'onorevole Sichel) ha detto: «io raccolgo le miserie di questo bilancio». Ora, onorevoli colleghi, voglio io pure intrattenervi sopra una miseria, poichè sono talvolta le miserie quelle che meritano maggiormente la nostra attenzione, e talvolta esse, più che le grandi e le appariscenti cose, sono degne di soccorso e di lenimento.

Alludo alla questione (e sarà mio modesto merito forse l'averla posta; ad altri quello più alto di risolverla adeguatamente) alla questione della condanna nelle spese.

È sentenza comune che l'amministrazione della giustizia sia gratuita in rapporto ai cittadini che vi adiscono; ed io tralascio di rilevare la triste ironia di questo asserto, nè vado a rintracciare quanto colui, il quale adisca le sale, più o meno eleganti, più o meno luride di questa dea, che non è adeguatamente onorata nel paese nostro, almeno nella forma esterna, rimanga disilluso, e quanto poco gratuito l'adirvi sia al poveretto il quale vi è forzato.

Ma, vengo al fatto che è tema del mio dire: finito un giudizio, talvolta avviene che una delle parti è condannata al risarcimento delle spese.

Parrebbe con ciò che colui, il quale fu tratto ingiustamente in giudizio, o colui il quale fu dalla ingiustizia altrui forzato a convenire altri in giudizio, debba essere

risarcito delle spese che egli va ad incontrare quando giudici coscenziosi ed intelligenti abbiano pronunziato il loro verdetto e data la loro sentenza.

Ora, che cosa avviene invece? Il vincitore, questo novello Pirro, si vede nel fatto di aver avuto una vittoria proprio degna di quella classica e leggendaria che si racconta nelle scuole, perchè se egli fu vincitore anche nel risarcimento delle spese, quando viene ai conti, vede con quanto danno egli ha adito questa gratuita dea, questa gratuita giustizia.

Se non fosse una piccolezza raccontare un fatto occorso a me; intratterrei la Camera per due minuti, tanto perchè il fatto è tipico, e per ciò solo ne fo cenno.

Ricordo di aver convenuto in giudizio una volta un mio debitore per una somma tenuissima: diecimila lire. Il debitore era facoltoso, soltanto disordinato, non pagava, non s'incaricava del suo debito; lo riconosceva, ma non addiveniva al dover suo. Ora, io, in prima istanza, vinsi la lite. Il debitore fu condannato al pagamento del capitale, degli interessi e delle spese; e le spese furono liquidate nella somma, mi pare persino di ricordare sebbene siano trascorsi molti anni, di duecento e qualche lira. Quando io andai ad aggiustare i conti però, dovetti pagare ben 1,200 lire: il decimo del capitale di cui si trattava!

Onorevoli colleghi, se si fosse trattato di una persona per la quale quelle diecimila lire avessero costituito tutto un patrimonio, oppure se il giudizio si fosse ripetuto per due o tre volte, ditemi voi quale sarebbe stato il risultato! Ora, onorevoli colleghi, è giusto che in tanta luce di civile sapienza questo possa ancora avvenire? E non per il fatto tipico di Tizio e di Caio che possa più o meno destare l'interesse o la compassione; ma per questo fatto, che per me pare altissimo e grave sopra ogni altro, vale a dire che in tanta luce di civiltà noi abbiamo ancora la possibilità di persecuzioni, di oppressioni contro le quali non ci sia schermo possibile. Ed io potrei citare anche il fatto generico di un iniquo persecutore, il quale convenga, dopo aver studiato qualche causa un po' bene, convenga ingiustamente la sua vittima, un suo odiato nemico in giudizio. Che cosa avverrà? Avverrà che anche quando nella migliore ipotesi i giudici siano sempre coscenziosi ed illuminati, l'attore sarà condannato e sarà assolto il convenuto il quale

è innocente ed ha il diritto e tutte le ragioni di essere assoluto.

Ma quando verrà al pagamento delle proprie spese, egli si accorgerà di avere avuto una jattura grave ed ingiusta. Ma cosa farà il persecutore? Lo converrà di nuovo in giudizio di appello e quindi si ripeterà, ingrossato ed ingrandito, il danno; lo riconverrà ancora in giudizio di Cassazione ed ecco che il persecutore facoltoso avrà rimesso molto più che il suo perseguitato; ma forse egli di tanto poteva disporre largamente, mentre il perseguitato è ridotto all'ultimo estremo e portato a rovina. Ora, onorevoli colleghi, si dirà: va bene, questo è un male, forse non fula prima volta che si escogitò e si verificò; ma quale la possibilità del rimedio? Ecco la modestissima proposta mia. Secondo me il rimedio potrebbe essere duplice, e cioè: o la condanna alle spese dovrebbe invece di esser liquidata *a priori* essere la condanna nelle spese a cui effettivamente dovrà addivenire colui il quale ha vinto la lite, oppure le tariffe che non sono più adeguate ai tempi, diciamo pure e lo ammetto io per il primo che non sono esercente di patrocinio, le tariffe, si dovrebbero commisurare per legge in modo tale, che rispondano a questo postulato e siano effettivamente tali da poter essere giusto guiderdone al patrocinio accordato, e siano nello stesso tempo il vero e proprio risarcimento del danno, che colui il quale fu già perseguitato ingiustamente in un litigio, ha ben dovuto patire.

Ora io ho posta la questione; per conto mio sarei già lieto e pago se questo seme potrà fruttare il vantaggio di un solo perseguitato.

Al ministro, alla Camera, al vostro alto senno, onorevoli colleghi, il compito di risolvere l'importante questione. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Graffagni.

GRAFFAGNI. Onorevoli colleghi, certamente non vi spaventerete, se io mi alzo a dire poche parole, perchè siete più abituati al mio silenzio che alla mia loquacità.

Ho l'eco delle ultime parole dell'onorevole Borsarelli, e non posso trattenermi dall'osservare in proposito che la liquidazione delle spese è abbandonata al magistrato che le deve liquidare, ai consigli dell'ordine, poi al Tribunale ed alla Corte, che per l'articolo 370 della legge le viene dividendo o attribuendo ad uno dei litiganti. So che c'è un inconveniente, ed è questo:

che il relatore le liquida in una modesta proporzione ed anche il Consiglio dell'Ordine fa questo, e la giustizia e la misura vera sta in questa ripartizione; se poi il cliente, il litigante vuol pagare il suo avvocato più di quello che portano le tariffe consuete, a lui allora è da imputarsi di avere scelto uno di quei principi del fóro per i quali non vi sono tariffe sufficienti. Quindi io non saprei come sistemare questa questione delle spese; ma io mi metto da parte, perchè non è ciò che mi mosse a parlare.

Lancerò invece una freccia circa i locali in cui si esercita la giustizia, perchè anche qui, se non ho l'eco che mi spinge, ho l'occhio che m'impone. Anche stamani dovetti andare alla Suprema Corte di cassazione! Incredibile a dirsi: non v'è neanche pavimento in molte sale! Tutto il pavimento è sollevato da varie parti, non si può camminare. Lascio poi di parlare del sudiciume che si trova dovunque in quel supremo tempio della giustizia. (*Commenti*).

Ed io credo che anche le località abbiano la loro influenza. Vediamo in Francia: in Francia sono locali splendidi nei tribunali, per non parlare della Suprema Corte di cassazione. E i magistrati seggono non neglettamente, con la toga sulle spalle, o qualche volta anche abbandonata sul seggiolone; ma seggono con gran pompa, con tutte le decorazioni.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. E con la sentinella anche!

GRAFFAGNI. E con la sentinella! E a nessuno è permesso di stare in piedi; perchè tosto che si entra nell'aula del tribunale, anche del modesto tribunale di commercio, viene un usciere non sudicio, ma decentemente vestito il quale vi offre il posto da sedere perchè nessuno può stare in piedi.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. È prima questione di costumi, poi di denari.

GRAFFAGNI. Purtroppo è anche questione di denari.

Prego tuttavia ed invito l'onorevole ministro a fare quanto possa, perchè la giustizia sia amministrata in locali che incutano rispetto: perchè anche il locale conferisce rispettabilità alle persone che vi amministrano giustizia e serietà al contegno del pubblico.

Un'altra considerazione devo fare, poi-

chè nella discussione generale del bilancio si parla di tutto, e molte volte anche di nessuna parte del bilancio: ai tempi in cui io frequentavo i tribunali più di quello che faccia oggi, specialmente i tribunali penali, che ormai ho abbandonato, ben otto o dieci cause si facevano, e la sentenza era completamente fatta e pubblicata con la lettura dei motivi.

Invece, oggigiorno, si esce dalle udienze dei tribunali e delle Corti e non si trova che un magro dispositivo, senza che si possa sapere per quale ragione il dispositivo è stato così dettato.

Vi sono cinque giorni per l'appello dal tribunale, tre per la Cassazione; e l'appello che deve essere fondato sopra critiche della motivazione della sentenza, non sul dispositivo soltanto, la cerca invano. |

Il ricorso in Cassazione deve essere basato su motivi correlativi alle considerazioni della motivazione e invece niente!... (*Interruzioni — Conversazioni*).

Come fa l'avvocato a motivare un appello se non ha l'oggetto della sua critica? E così pel ricorso in Cassazione, ed i termini per i motivi di appello, come per quelli di Cassazione, sono di dieci giorni!.. durante i quali bisogna inventare le violazioni di legge!

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Si dirà che il reato non esiste, o che la pena è eccessiva.

GRAFFAGNI. Onorevole ministro, ma questo bisogna vietarlo, perchè non è cosa impossibile!...

MANNA. È umanamente impossibile!

GRAFFAGNI. Io ho vissuto per trenta anni, vedendo e sentendo leggere in pubblico sentenze che portavano tutti i dispositivi colla motivazione.

Prima di tutto il dispositivo, anche pel prestigio del magistrato che pronuncia la sentenza, deve essere conseguenza di un ragionamento; invece si mette la coda prima della testa; e poi avviene tante volte che colui che redige la sentenza si trova imbrogliato, perchè non trova i ragionamenti che convengono a quel dispositivo; ed allora si adatta alla bella meglio, specialmente in fatto, per impedire il ricorso in Cassazione. Ho detto anche troppo di questo.

Vengo all'ultima parte del mio breve discorso.

Ho letto in questi giorni una circolare dell'onorevole ministro, e dirò che non saprei

lodarla abbastanza; ma credo che bisogna fare qualche cosa di più...

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Lo dico io stesso.

GRAFFAGNI. L'onorevole ministro ha preso di mira appunto i minorenni delinquenti e ha detto che si dovrebbe impedir loro di adire le udienze penali, ove nullo l'altro c'è che una scuola di delitto e l'inizio di una via per cercare di sfuggire poi ad un processo ed alla pena.

Splendido concetto questo, meraviglioso ed utile, ma che richiede la necessità di una legge, perchè non si può proibire ai minori di entrare in una sala che per legge deve essere pubblica. (*Mormorii*).

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Ma nonostante questo l'udienza resta pubblica; il principio della pubblicità non si viola se non si fanno entrare i minori.

GRAFFAGNI. Finchè non verrà una legge che dica agli uscieri di impedire l'entrata dei minori, bisognerà tollerarli.

Ed allora ho pensato a qualcosa di meglio, me lo permetta l'onorevole ministro, perchè ciò non esce dalla testa, ma dal cuore. Anzi in ciò fui già prevenuto dall'onorevole Placido. La tutela come è esercitata?

Tutte le volte che un minore rimane senza padre e madre, se non ha quattrini, di tutela non si parla. E ciò mi fa ricordare la risposta che mi diede, quando era nella Commissione per gli esami di pratica, uno dei laureati che tendeva ad acquistare l'esercizio della professione.

Interrogato su ciò che si fa quando un minore rimane senza parenti, ponzava, non sapeva cosa rispondere. Uno degli esaminatori, che sono sempre buoni, suggerì timidamente: si nomina un tutore, e l'esaminando rispose: ah! sì, perchè gli mangi quel poco che ha.

Veda quindi, onorevole Cimorelli, che il candidato ne sapeva più di noi e forse per qualche dolorosa esperienza.

Dunque i minori non hanno tutori se non hanno quattrini.

SICHEL. E se li ha, il tutore glieli mangia.

GRAFFAGNI. Non mi consta, perchè non ho fatto indagini, se gli ospizi provvedano alla nomina di un tutore, ma non è lontana l'eco che non vi provvedano...

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Praticamente no.

GRAFFAGNI. ...neanche per coloro che nascono fuori matrimonio.

Si dimentica l'articolo 277 del codice civile, il quale dice che il tutore « ha cura della persona » prima, e poi che « lo rappresenta e ne amministra i beni ».

Dunque primo compito del tutore è di vigilare, di guidare, custodire l'esistenza di questo giovane, di coltivarne la salute del corpo, dell'anima e della mente. E invece questo non si fa.

Ora, onorevole ministro, io chiedo, anzi imploro che si faccia una statistica per vedere se le autorità, cui compete, attendono a provocare e convocare i consigli di famiglia e di tutela, secondo i casi, ogni volta che ne sorga il bisogno, perchè con ciò si farà un'opera buona, e si alleveranno più facilmente dei buoni cittadini.

Il tutore, qualunque sia, avrà una responsabilità alla quale posso dire provvederà quasi con un sentimento anche maggiore di quello del padre, perchè questi potrà tralasciare di correggere qualche difetto del figlio, perchè l'affetto paterno gli fa sembrare buono anche il figlio viziato, mentre il tutore, non mosso da quest'affetto, potrà guidare il minore, consigliarlo, collocarlo in scuole ed officine cosicchè non si troverà isolato, e non percorrerà malamente la sua giovinezza, senza scuola, senza buoni esempi, con quella sola educazione che si può raccogliere vivendo giorno e notte per la strada, come dolorosamente vediamo in questa Roma, pur maestra di civiltà.

Così, oltre ad un'opera umanitaria, farò anche un'opera eminentemente politica e sociale, perchè quando il minore è povero, che non ha appoggi, che non sa con chi consigliarsi, che non sa, che non può neanche sfogare gli affetti dell'animo suo, avrà una persona che lo protegga, noi cemeremo l'affetto del popolo verso i più abbienti ed avremo risultati dei quali il paese non avrà che a lodarci; e voi, onorevole ministro, ne sarete benedetto. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Così hanno parlato tutti gli iscritti nella discussione generale.

Voci. La chiusura! La chiusura!

PRESIDENTE. Onorevole ministro, desidera parlare adesso?

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Sono a disposizione della Camera, ma preferirei di parlare domani.

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rimesso a domani.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario di dar lettura delle domande d'interrogazione presentate oggi.

ROVASENDA, *segretario, legge* :

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'interno sulla proibizione dell'inno di Garibaldi a Marsala e sui fatti che ne seguirono.

« De Felice-Giuffrida ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se egli non creda giusto e doveroso provvedere nel prossimo bilancio al miglioramento della classe dei cantonieri delle strade nazionali.

« Leali ».

PRESIDENTE. Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. L'onorevole Comandini ed altri deputati hanno presentato una proposta di legge, che sarà trasmessa agli Uffici perchè ne autorizzino, se credono, la lettura.

Sull'ordine del giorno.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Propongo che, dopo il disegno di legge relativo alle contravvenzioni concernenti le armi, sia iscritta nell'ordine del giorno la discussione dei disegni di legge che portano i numeri 942 e 943 e cioè: Stato di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1908-909; ed assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-1908, la cui relazione è già stata presentata; e quindi, a termini del regolamento, possono essere discussi.

PRESIDENTE. Sta bene.

La seduta termina alle 18.35.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

1. Interrogazioni.

2. *Votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge:*

Costituzione in comuni delle borgate Santa Marina, Malfa e Leni nell'isola di Salina (950).

Guarantigie e disciplina della magistratura (855).

Modificazioni all'ordinamento giudiziario (932).

3. *Seguito della discussione sul disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1908-909 (881).

Discussione del disegno di legge:

4. Sulle contravvenzioni concernenti le armi (856).

5. Stato di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-908 (942).

6. Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-1907 (943).

7. *Seconda lettura del disegno di legge:* Provvedimenti per lo sgravio del debito ipotecario, per il riscatto di canoni ed altri oneri reali e per agevolare la formazione di piccole proprietà (*Titoli II, V e VI*) (*Urgenza*) (116).

Discussione dei disegni di legge:

8. Convalidazione del Regio Decreto 1° settembre 1906, n. 503, e modificazioni al repertorio della tariffa generale dei dazi doganali (593).

9. Sovvenzioni alle masse interne dei corpi del regio esercito (825).

10. Agevolezze all'industria dell'escavazione e del trattamento delle ligniti e delle torbe (238).

11. Bonifica delle cave di sterro e di prestito che costeggiano le linee ferroviarie (124).

12. Mutualità scolastiche (244).

13. *Seguito della discussione sui disegni di legge:*

Conversione in legge del Regio Decreto 31 dicembre 1905, n. 632, per la concessione di carte di libera circolazione e di biglietti per un solo viaggio, gratuito od a prezzo ridotto, per talune categorie di persone, sulle ferrovie dello Stato (350).

Discussione dei disegni di legge:

14. Piantagioni lungo le strade nazionali, provinciali e comunali (171-B).
15. Modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali (445).
16. Disposizioni sulla navigazione interna (542).
17. Rinsaldamento, rimboschimento e sistemazione dei bacini montani (538).
18. Proroga del termine stabilito dall'articolo 6 della legge 19 dicembre 1901, n. 511, per la presentazione di un disegno di legge sul conto corrente fra il Ministero del tesoro e quello della guerra e sulle masse interne dei Corpi del regio esercito (844).
19. Locazione delle zone di terreno danneggiate coi mezzi di fusione che si adoperano nelle zolfare di Sicilia (771).
20. Modificazioni alla legge 6 luglio 1862, n. 680, per l'ordinamento delle Camere di commercio e d'industria (682).
21. Istituzione di una Cassa di Maternità (191).
22. Aggiunta all'articolo 37 del testo unico delle leggi sull'Agro romano (941).
23. Applicazione della convenzione internazionale di Berna, 26 settembre 1906, per l'interdizione del lavoro notturno delle donne impiegate nelle industrie (747).
24. Per i chiostrì monumentali di Santa Maria in Porto e di San Vitale nel comune di Ravenna (913).
25. Convalidazione del regio decreto 17 aprile 1907, n. 179, che modifica le tare legali degli oli minerali di resina e di catrame (736).
26. Esenzione della tassa di bollo delle delegazioni degli enti debitori dello Stato (909).
27. Stanziamento di lire 162,080 in uno speciale capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909 con la denominazione: « Spese per la Macedonia » (948).
28. Retrocessione agli espropriati od ai loro eredi dei beni devoluti allo Stato per debito d'imposta (852).
29. Domanda di autorizzazione ad eseguire la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma il 10 febbraio 1904 contro il deputato Enrico Ferri per diffamazione continuata e ingiurie a mezzo della stampa (471).
30. Domanda di autorizzazione ad eseguire la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 6 giugno 1903 pronunciata contro il deputato Todeschini per il reato di diffamazione (927).
31. Costituzione in Comune di Villa Santa Lucia, frazione di Ofena (973).
32. Separazione del Comune di Ateleta dal Mandamento di Pescocostanzo e sua aggregazione a quello di Castel di Sangro (785-B).

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1908 — Tip. della Camera dei Deputati.

